SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

85° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	4
2ª - Giustizia	»	11
5ª - Bilancio	»	26
6a - Finanze e tesoro	» .	30
7ª - Istruzione	»	65
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	74
11ª - Lavoro	»	79
12 ^a - Igiene e sanità	»	86
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Riforma tributaria	Pag.	107
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	112
CONVOCAZIONI	Pag. 1	116

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,35.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 30, contro il senatore Zito per i reati di cui agli articoli 110, 416-bis del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (associazione di tipo mafioso; turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali). (R 135, C 21*, 36°)

La Giunta prosegue nell'audizione del senatore ZITO, il quale fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande il PRESIDENTE e il senatore SELLITTI.

Congedato il senatore Zito, dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori PREIONI, PINTO, FABJ RAMOUS, GIORGI e del PRESIDENTE, si apre la discussione generale, nel corso della quale prendono la parola i senatori FABJ RAMOUS, COCO e PREIONI.

(La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,40).

Dopo interventi del senatore PREIONI e del PRESIDENTE, prende la parola sull'ordine dei lavori il senatore COVI. (A 7, C 21°, 6°)

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

È altresì rinviato l'esame dei restanti argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (12)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-B) (Approvato dal Senato, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante all'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri; Mancino ed altri; Gava ed altri; Acquaviva ed altri; Pontone ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 1992.

Il senatore COVATTA, nell'illustrare gli emendamenti 2.1 e 3.1, osserva che il testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati prevede un meccanismo estremamente complesso che può determinare l'effetto, opposto a quello voluto, di rendere praticamente inemendabili le proposte della Commissione bicamerale. L'emendamento 2.1 ha quindi l'obiettivo, confermando l'originaria versione approvata dal Senato, di restituire alle Assemblee parlamentari piena sovranità. L'emendamento 3.1 mira invece a riproporre la possibilità di sottoporre a referendum anche la proposta di minoranza che nella Commissione abbia riscontrato il maggior numero di consensi. Ricorda, a questo proposito, che durante la prima lettura il suo Gruppo politico rinunciò ad insistere su tale proposta per spirito costruttivo e senso di responsabilità. Di fronte alle modifiche introdotte dalla Camera e considerata la polemica che si è sviluppata su questo punto, ha però considerato doveroso ripresentare l'emendamento sul referendum alternativo.

Il senatore MARCHETTI illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2 e 7.1. Ritiene che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati abbiano migliorato, almeno per alcuni aspetti, il testo del Senato: in particolare, appare positiva la eliminazione della votazione

generalizzata a scrutinio palese precedentemente prevista. Fa presente che gli emendamenti che ha presentato sull'articolo 2 sono finalizzati a restituire alle Assemblee la piena possibilità di emendare le proposte della Commissione. L'emendamento sull'articolo 3 vuole, invece, ricondurre la procedura ivi prevista a quella dell'articolo 138 della Costituzione ed, infine, la soppressione dell'articolo 7 mira a ripristinare il termineordinario per l'entrata in vigore delle leggi.

Prende quindi la parola il senatore SAPORITO, il quale, dopo aver osservato che il meccanismo dell'articolo 2 si presenta come eccessivamente complesso, ricorda che, nel corso dell'esame in prima lettura, aveva proposto di consentire ai presentatori degli emendamenti di partecipare alle riunioni della Commissione bicamerale in cui essi sarebbero stati esaminati. In tal modo si sarebbe evitato di attribuire ai Gruppi un ruolo eccessivo e, soprattutto, si sarebbe favorita quella ricerca del consenso che appare indispensabile quando si affrontano materie di così grande rilievo e delicatezza.

A suo avviso è discutibile la scelta di attribuire un rilievo preminente alla Commissione durante il dibattito in Assemblea, dato che in questo modo si superano i limiti della mera sede referente.

Il relatore MAZZOLA, ribadito che il testo approvato dal Senato era complessivamente preferibile, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

A suo giudizio deve prevalere, rispetto alla ricerca di un miglioramento del testo, l'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge senza ulteriori modifiche. Pur considerando condivisibile l'emendamento del senatore Covatta sull'articolo 2, fa presente che il mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati consentirà – se i tempi di esame da parte dell'Assemblea saranno brevi – di attribuire i nuovi poteri alla Commissione bicamerale in tempo sufficiente a non determinare una sospensione troppo prolungata dei suoi lavori dopo la scadenza prevista dalle deliberazioni istitutive.

Per lo stesso motivo chiede alla Commissione di respingere gli altri emendamenti presentati. Non condivide, in particolare, il contenuto dell'emendamento 3.1 anche in considerazione del fatto che entro la Commissione bicamerale non sembra si stiano delineando due proposte tra loro in contrapposizione.

Replicando alle osservazioni del senatore Saporito, osserva, infine, che il meccanismo dell'articolo 2 sembra andare nella direzione ipotizzata dallo stesso senatore Saporito. D'altra parte, non è stato affatto escluso che i presentatori degli emendamenti possano partecipare ai lavori della Commissione bicamerale. Indubbiamente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati hanno complicato il procedimento, tuttavia non è corretto affermare che sia stato superato l'ambito della sede referente, dato che il Comitato previsto dall'articolo 1 ha una funzione sostanzialmente analoga a quella del «Comitato dei nove», previsto dal Regolamento della Camera.

Raccomanda pertanto alla Commissione di non accogliere gli emendamenti presentati, facendo prevalere la considerazione generale secondo cui è necessario operare per non far fallire la Commissione bicamerale che, dopo un avvio faticoso, sembra aver individuato un giusto percorso per le riforme.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera non siano stravolgenti. Indubbiamente, il meccanismo dell'articolo 2 è farraginoso, ma, in definitiva, incrementa le garanzie a favore dei singoli parlamentari.

Dichiara che il suo Gruppo voterà contro tutti gli emendamenti presentati. Ciò, soprattutto allo scopo di contribuire a determinare un clima di fiducia attorno ai lavori della Commissione bicamerale, che deve poter proseguire il suo operato nella massima serenità.

Il senatore RUFFINO preannuncia che anche il Gruppo della democrazia cristiana voterà contro gli emendamenti. Pur confermando il giudizio non del tutto positivo sulle modifiche approvate dalla Camera, osserva che su alcuni dei punti sollevati nel corso della discussione sono state date risposte convincenti. Sottolinea, a tal proposito, la precisazione del relatore sulla eventuale partecipazione ai lavori della Commissione dei presentatori degli emendamenti. Ritiene che, in ogni caso, debba prevalere l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MACCANICO concorda con i giudizi critici manifestati sulle modifiche introdotte dalla Camera, ma anche sulla valutazione secondo cui la Commissione bicamerale sembra aver trovato un valido metodo di lavoro. Occorre, pertanto, attribuire al più presto alla Commissione poteri adeguati.

Vengono successivamente approvate, con l'astensione del senatore COVATTA, le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 1.

È quindi posto ai voti e respinto, con l'astensione del senatore Saporito, l'emendamento 2.2.

Il senatore COVATTA chiede la votazione per parti separate sull'emendamento 2.1.

Il senatore MARCHETTI dichiara di essere favorevole alla prima parte (con l'esclusione dell'ultimo periodo) dell'emendamento 2.1.

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 2.1 viene respinta.

Successivamente, viene respinta anche la seconda parte dello stesso emendamento 2.1.

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.5, 2.4 e 2.3.

Il senatore SAPORITO chiede chiarimenti in ordine alla facoltà della Commissione di presentare una sua eventuale proposta emendativa in Assemblea anche oltre i termini fissati dall'articolo 2.

Il senatore MAZZOLA precisa che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che l'esame davanti alle Assemblee delle proposte della Commissione si svolge secondo le norme dei Regolamenti parlamentari. Il meccanismo indicato successivamente deve considerarsi come derogatorio di quelle norme. Sull'eventualità prospettata dal senatore Saporito dovranno comunque pronunciarsi, se necessario, i Presidenti delle due Assemblee.

Concorda con tale interpretazione il presidente MACCANICO.

Sono quindi approvate le modificazioni apportate all'articolo 2 dalla Camera dei deputati.

Successivamente, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore RUFFINO dichiara di non aver presentato un emendamento mirante a sopprimere il *referendum* previsto dal comma 1 dell'articolo 3 per le ragioni già illustrate nel corso della seduta precedente e che si possono riassumere nell'eventualità di un voto contrario da parte del corpo elettorale.

Vengono approvate le modificazioni all'articolo 3 e, in seguito, con l'astensione del senatore Covatta quelle agli articoli 4 e 5.

Il senatore COVATTA dichiara di essere favorevole all'emendamento 7.1.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

L'articolo 7, aggiunto dalla Camera dei deputati, viene di conseguenza accolto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-B), approvato dal Senato, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri; Mancino ed altri; Gava ed altri; Acquaviva ed altri; Pontone ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione

Art. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole da: «fino a cinque giorni» a «votazione di tali emendamenti».

2.2 Marchetti, Cossutta, Libertini, Salvato, Crocetta, Lopez

Al comma 2, sostituire le parole da: «Fino a cinque giorni» a «votazione di tali emendamenti», con le seguenti: «L'Assemblea, a richiesta dei proponenti, esamina esclusivamente gli emendamenti respinti dalla Commissione, ovvero presentati dalla Commissione medesima. Agli emendamenti presentati all'Assemblea possono essere proposti subemendamenti. Tutte le votazioni si effettuano a scrutinio palese».

2.1 Covatta, Riviera

Al comma 2, sostituire dalle parole: «Fino a cinque giorni» alle parole: «votazione di tali emendamenti.» con le seguenti: «I componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali riferiscono. Agli emendamenti presentati all'Assemblea possono essere proposti subemendamenti».

Al comma 2, sostituire le parole: «cinque giorni» con le parole: «ventiquattro ore». Conseguentemente sostituire le parole: «fino a quarantotto ore» con le parole: «fino ad un'ora». Sopprimere dalle parole: «Fino al giorno precedente» fino alla fine.

2.4

MARCHETTI, COSSUTTA, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ

Al comma 2, sostituire dalle parole: «agli emendamenti della Commissione» fino alla fine con le parole «agli emendamenti presentati all'Assemblea possono essere proposti subemendamenti».

2.3

MARCHETTI, COSSUTTA, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

- 1. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, a referendum popolare. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei senatori possono chiedere che sia sottoposto a referendum anche il testo che ha accolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.
- 2. È promulgato il testo che ha conseguito la maggioranza dei voti validi.

3.1

COVATTA, RIVIERA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

- 1. La legge costituzionale è approvata da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti. La legge stessa è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- 2. Non si dà luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

MARCHETTI, COSSUTTA, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA, LOPEZ

GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

36ª Seduta

Presidenza del Presidente RIZ indi del Vice Presidente DI LEMBO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque e Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso, al termine della seduta pomeridiana di ieri, con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti, riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Il senatore GUALTIERI illustra, assieme all'emendamento soppressivo dell'articolo 1, anche le altre proposte di soppressione presentate dal Gruppo repubblicano e relative agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Il senatore MASIELLO illustra l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 e quello 1.3, modificativo del comma 1, volto ad affermare senza ombra di dubbio la volontà del Parlamento circa la non prorogabilità dell'assunzione temporanea.

Il relatore COCO dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione sugli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario DE CINQUE è contrario all'accoglimenti degli emendamenti.

Il senatore MOLINARI si esprime, per dichiarazione di voto, in senso favorevole alla soppressione dell'articolo 1.

Il senatore CASTIGLIONE si dichiara invece contrario, in ragione della drammatica situazione nelle carceri.

Parimenti contrario è il senatore PINTO, nonostante le iniziali, ma ormai superate, perplessità circa le disposizioni in parola.

Il senatore GUALTIERI ribadisce la sua posizione, a favore della soppressione dell'articolo 1, ed in senso analogo si pronuncia anche il senatore FILETTI.

Le due proposte di soppressione, 1.1 e 1.2, sono poi respinte con un'unica votazione.

L'emendamento 1.3, su invito del sottosegretario MAZZUCCONI e del RELATORE, viene dal senatore MASIELLO trasformato nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione giustizia del Senato,

riunita per l'esame del disegno di legge n. 769, di conversione del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431,

impegna il Governo

a non assumere o consentire iniziative atte a prorogare il termine di un anno previsto dall'articolo 1 del decreto-legge per l'assunzione a tempo determinato di mille unità di personale in qualità di agenti di polizia penitenziaria da trarre dai militari in servizio di leva.

0/769/1/2

Masiello, Zuffa, Molinari

L'ordine del giorno è accolto dal sottosegretario MAZZUCCONI e il senatore MASIELLO non insiste per la votazione.

Si passa poi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo gli emendamenti soppressivi 2.1 e 2.3 sono respinti. L'emendamento 2.2, su richiesta del relatore e con l'assenso del sottosegretario Mazzucconi e del presentatore, è invece momentaneamente accantonato.

Si procede all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore PINTO illustra il subemendamento 2.0.1/1, che muove da preoccupazioni di carattere umano e giuridico, sotto il profilo della tutela della riservatezza; dopo di che sono illustrati, rispettivamente dal presidente RIZ e dal senatore CASTIGLIONE, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 entrambi volti a stabilire l'obbligatorietà dell'esame per l'accertamento dell'eventuale affezione da HIV nei confronti di tutti i detenuti.

Il senatore GUALTIERI, presentatore dll'emendamento 2.0.3, di tenore analogo ai precedenti, lo illustra, sottolineandone la chiarezza espositiva del testo.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MOLINARI facendo presente come concomitanti impegni dell'Aula impediscano un esame approfondito del decreto-legge, con un grave nocumento in danno dei Gruppi parlamentari di minore consistenza numerica al momento della votazione in Commissione degli emendamenti; sicchè sarebbe necessario, a suo avviso, sospendere la seduta.

Il senatore CASTIGLIONE rammenta che la Commissione è autorizzata a proseguire i lavori sul decreto-legge in titolo, che è già iscritto nel calendario dell'Assemblea per la prossima settimana.

Il presidente DI LEMBO concorda con il senatore Castiglione e ribadisce l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento in modo da osservare i termini fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Si prosegue pertanto nella discussione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore PINTO nota la differenza fra i due emendamenti, per cui quello illustrato dal Presidente si riferisce a tutte le persone recluse a qualsiasi titolo, mentre quello del senatore Castiglione fa generico riferimento a tutti i detenuti. Dichiara di ritenere opportuno un approfondimento su questa difformità, che non gli sembra esclusivamente terminologica.

La senatrice ZUFFA riferendosi al subemendamento 2.0.1/1 nota un contrasto ineludibile fra la riservatezza dell'esito dell'accertamento e la segregazione in celle separate di cui all'emendamento 2.0.1. Contesta poi la tesi per cui causa massima della diffusione della malattia sarebbe il contatto sessuale, giacchè la ragione prima e prevalente risiede invece nell'uso promiscuo di siringhe. Dissente profondamente, poi, da chi intende discriminare i detenuti che – unica categoria di cittadini – inutilmente si vorrebbe sottoporre ad esami obbligatori, con patente violazione di un diritto costituzionale.

Il senatore MOLINARI evidenzia i danni dirompenti che scaturirebbero dall'approvazione degli emendamenti, che capovolgono la finalità asserita del decreto, nato per alleviare la situazione dei reclusi malati: al contrario con l'articolo 2-bis, questi sarebbero vieppiù criminalizzati. Afferma anche l'estraneità di questa materia dall'argomento del decreto-legge e invita a riflettere sulle violazioni che con l'accoglimento

si determinerebbero, anche sul piano del rispetto dei diritti dei cittadini detenuti.

Il senatore FILETTI invita a non inserire nell'articolato problematiche estranee al decreto; ciò premesso, si esprime a favore del solo emendamento 2.0.3, cui riterrebbe opportuno riferire il subemendamento illustrato dal senatore Pinto, anzichè all'emendamento 2.0.1.

Il senatore BARGI, auspicando una disamina serena e scevra di preconcetti reputa – in linea di principio – che nessuna delle proposte emendative violi la Costituzione, la quale riserva al legislatore la scelta se imporre, secondo precise modalità, accertamenti sanitari obbligatori. Difende altresì la scelta prudente di celle separate per gli infetti da HIV. Pertanto, si esprime a favore degli emendamenti presentati.

Il senatore SELLITTI, rivolgendosi al senatore Molinari, sottolinea come il rispetto delle persone e dei detenuti malati sia un principio valido, ma che va comunque conciliato con la tutela della collettività dei reclusi: occorre in tal senso operare un vero e proprio mutamento di impostazione culturale.

Il senatore MASIELLO esprime forti perplessità nei confronti del subemendamento 2.0.1/1 ed è nettamente contrario agli altri due emendamenti che alterano, indirettamente, la legge n. 135 del 1990 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), con violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Anche a voler ammettere la legittimità – di cui pur dubita – dell'accertamento obbligatorio, sarebbe allora necessario introdurre tali accertamenti in tutte le situazioni di vita in comunità nelle quali potrebbe essere trasmessa la malattia.

Il senatore PINTO, alla luce delle norme della legge n. 135 del 1990, reputa non trovare elementi di incompatibilità di esse con le proposte emendative in esame.

Il senatore CASTIGLIONE annuncia il ritiro dell'emendamento 2.0.2, preferendo la formulazione dell'emendamento 2.0.3.

Il relatore COCO si esprime in termini molto problematici circa il dualismo fra le due posizioni estreme, entrambe giuridicamente sostenibili, favorevole l'una e contraria l'altra, all'accertamento obbligatorio. Ciò premesso, tuttavia si schiera per lo *screening* obbligatorio pur ammettendo la possibilità di rimeditare durante la discussione in Assemblea sulla formulazione esatta da dare all'emananda disposizione. Chiede poi al sottosegretario Mazzucconi di sapere se sia vera la voce circa la frequenza di atti di reiterata violenza, anche sessuale, nelle carceri.

Si dice poi favorevole al subemendamento 2.0.1/1 qualora venisse riferito all'emendamento 2.0.3.

Il sottosegretario MAZZUCCONI assicura che il Governo sarà pronto a rispondere, come ha sempre fatto, sulle condizioni reali delle carceri in Italia, ogni volta che i parlamentari presenteranno strumenti di sindacato ispettivo politico.

Si rimette poi alla volontà della Commissione sugli emendamenti presentati.

Per dichiarazione di voto prende la parola il senatore BRUTTI, contrario alle soluzioni presentate, controproducenti e dannose per i detenuti malati. Lamenta poi la scarsa chiarezza di idee del Governo, che oltretutto è responsabile di non aver risposto a numerose interrogazioni e interpellanze presentate. Propone altresì di trasmettere alla Commissione Affari costituzionali gli emendamenti in discussione per un parere sulla loro costituzionalità.

Il presidente DI LEMBO fa presente che non vi è tempo per investire del parere sulle proposte di modifica la Commissione Affari costituzionali, giacchè il decreto-legge è già calendarizzato per l'Aula ed eventuali questioni di legittimità potranno sempre essere affrontate in Assemblea.

Il relatore COCO presenta l'emendamento 2.0.4 ed invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.0.3 e il subemendamento 2.0.1/1.

Il senatore GUALTIERI ed il senatore PINTO accolgono tale invito.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento testè presentato dal relatore prende la parola il senatore MOLINARI, che ribadisce la sua contrarietà alla proposta argomentandola non come rifiuto preconcetto all'accertamento bensì, e soprattutto, come ripulsa delle inevitabili conseguenze di esso in termini di segregazione per i sieropositivi riconosciuti.

Il senatore FILETTI si dichiara a favore dell'emendamento 2.0.4.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 è respinto, mentre viene approvato l'emendamento 2.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore COCO presenta ed illustra l'emendamento 3.9.

Il senatore MASIELLO illustra gli otto emendamenti, presentati da lui e sottoscritti anche dalla senatrice Zuffa e dal senatore Molinari, aventi ad oggetto i tre commi dell'articolo 286-bis, che si intende introdurre nel codice di procedura penale. Se essi saranno approvati, verrà meno la ragion d'essere di prevedere un decreto amministrativo per la determinazione del livello di linfociti in base al quale qualificare la gravità dello stato di malattia; fra l'altro si tratta anche di stabilire che la richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere avanzata solo dall'imputato o dal suo difensore.

Il senatore GUALTIERI difende la formulazione dell'articolo 3, quale redatto dal Governo, ed in particolare il comma 2, del quale apprezza l'intento garantista.

Il senatore BARGI chiede al senatore Masiello di riformulare l'emendamento 3.4 perchè si preveda che anche il Servizio sanitario penitenziario possa richiedere l'accertamento; suggerisce poi di fissare il termine per l'adozione del provvedimento di competenza del giudice in cinque giorni, a decorrere da quello in cui è stato comunicato al magistrato l'esito degli accertamenti clinici compiuti.

Il senatore MASIELLO dichiara di accogliere il suggerimento solo nella parte relativa al termine per effettuazione dell'accertamento.

Il relatore COCO si esprime in senso favorevole a soluzioni che registrino la più ampia convergenza.

Il sottosegretario MAZZUCCONI dissente dagli emendamenti presentati dal senatore Masiello, ed in particolare difende la scelta dello strumento amministrativo per la determinazione della grave deficienza immunitaria ai fini della ricognizione sullo stato di incompatibilità con l'ambiente carcerario valutabile dal giudice. È invece favorevole all'emendamento 3.9 del relatore.

Posti ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 sono respinti, mentre è approvato l'emendamento 3.9. L'emendamento 3.4 – posto ai voti per parti separate su richiesta del presentatore – è pure respinto.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 4 e 5 si passa all'esame dell'emendamento 5.0.1, illustrato dal senatore GUAL-TIERI, volto ad introdurre un articolo 5-bis, per cui il servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena dovrebbe confluire nel Servizio sanitario nazionale.

Il senatore BARGI solleva il problema della compatibilità di una simile disciplina con la legislazione sugli enti locali.

Il senatore CASTIGLIONE invita il presentatore a ritirare la sua proposta di modifica.

Il senatore GUALTIERI accoglie l'invito ma si riserva di ripresentare l'emendamento in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore MASIELLO illustra gli emendamenti soppressivi 6.1 e 6.3.

Il senatore GUALTIERI rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.2.

Il relatore COCO è favorevole alla soppressione, in questo provvedimento, dell'articolo 6, sul quale però sarà opportuno ritornare in altra sede.

Il sottosegretario MAZZUCCONI chiede invece il mantenimento dell'articolo 6, che risponde a esigenze concrete ed urgenti.

Per dichiarazione di voto il senatore CASTIGLIONE manifesta la contrarietà del Gruppo socialista alla soppressione dell'articolo 6.

Con un'unica votazione sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2. È poi respinto anche l'emendamento 6.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore MASIELLO illustra gli emendamenti 7.1, soppressivo dell'intero articolo, e 7.3, che introduce una precisazione nel comma 1 dell'articolo 90 del D.P.R. n. 309 del 1990.

Il relatore COCO è favorevole alla soppressione dell'articolo 7, mentre si esprime in senso contrario il sottosegretario MAZZUCCONI.

Posta ai voti, la proposta di soppressione dell'articolo 7 è respinta, mentre è approvato l'emendamento 7.3.

Senza discussione sono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2, entrambi soppressivi dell'articolo 8.

Si procede poi all'esame degli emendamenti all'articolo 9, tutti e tre integralmente soppressivi, che sono approvati in un'unica votazione, con l'avviso contrario del rappresentante del Governo ma favorevole del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti soppressivi dell'articolo 10, che, pur con il parere favorevole del relatore, sono respinti, come pure gli emendamenti soppressivi dell'articolo 11.

È invece approvato l'emendamento 11.3 che fissa il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al neocostituito registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto all'esame.

Il senatore PINTO dichiara a questo punto di ritirare l'emendamento 2.2, precedentemente accantonato, riservandosene la ripresentazione in Assemblea.

La Commissione dà infine mandato al senatore Coco di riferire in senso favorevole all'Assemblea autorizzandolo, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, a richiedere lo svolgimento orale della relazione.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 FABJ RAMOUS, MASIELLO, ZUFFA, SALVATO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

1.2 Covi, Gualtieri

Al comma 1, dopo le parole: «durata di un anno» inserire le altre: «non prorogabile».

1.3 Masiello, Zuffa, Molinari

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 FABJ RAMOUS, MASIELLO, ZUFFA, SALVATO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

2.3 GUALTIERI, COVI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il cinque per cento del personale da assumere deve essere in possesso del diploma di infermiere professionale».

2.2

PINTO, BARGI

All'emendamento 2.0.1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il risultato dell'accertamento è comunicato dal sanitario all'interessato ed è mantenuto riservato nei confronti di terzi, con esclusione dell'autorità giudiziaria».

2.0.1/1

PINTO, BARGI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. All'atto dell'ingresso negli istituti penitenziari, e successivamente, con cadenza periodica in relazione a motivi di necessità clinica, tutte le persone detenute a qualsiasi titolo sono obbligatoriamente sottoposte ad esame per l'accertamento dell'eventuale presenza di infezione da HIV. Coloro per i quali è stata accertata la presenza di infezione da HIV non possono essere sistemati in celle comuni con altri detenuti».

2.0.1

Rız

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Al momento dell'ingresso negli Istituti di pena e successivamente, con cadenza periodica in relazione ai motivi di necessità clinica, tutti i detenuti sono sottoposti ad un test obbligatorio relativamente all'accertamento di infezione da HIV».

2.0.2

CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Al fine della tutela della salute della popolazione carceraria, è resa obbligatoria nel quadro delle iniziative epidemiologiche consentite dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la

sottoposizione ad analisi intese ad accertare l'infezione da HIV per tutti i detenuti presenti negli istituti di prevenzione e pena, nonchè per tutti coloro che vi faranno ingresso dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per essere comunque assoggettati all'esecuzione di misure restrittive della libertà personale. La modalità di esecuzione degli accertamenti e i provvedimenti conseguenti sono definiti con decreto interministeriale emanato dai Ministri della Sanità e di Grazia e Giustizia.

2.0.3 Gualtieri

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Al fine della tutela della salute della popolazione carceraria è resa obbligatoria, nel quadro delle iniziative epidemiologiche consentite dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la sottoposizione ad analisi intese ad accertare l'infezione da HIV per tutti i detenuti presenti negli istituti di prevenzione e pena, nonchè per tutti coloro che vi faranno ingresso dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per essere comunque assoggettati all'esecuzione di misure restrittive della libertà personale. Il risultato dell'accertamento è comunicato dal Sanitario al detenuto interessato e mantenuto riservato nei confronti dei terzi. Le altre modalità di esecuzione degli accertamenti e i provvedimenti conseguenti sono definiti con decreto interministeriale emanato dai Ministri della Sanità e di Grazia e Giustizia.

2.0.4 IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «di grave deficienza immunitaria», inserire le altre: «ove sia accertata infezione sintomatica e asintomatica da HIV con valore di linfociti CD4 non superiore a 200».

3.1 Masiello, Zuffa, Molinari

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «negli altri casi» con le altre: «anche indipendentemente dal valore dei linfociti T/CD4 in presenza di patologie gravi».

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «della durata» alla fine del periodo con le altre: «della gravità dello stato di salute del detenuto».

3.3

ZUFFA, MASIELLO, MOLINARI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «della pericolosità del detenuto in riferimento alle sue attuali condizioni fisiche» con le altre: «degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche».

3.9

IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:

«La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere avanzate dall'imputato o dal suo difensore. Il giudice dispone immediatamente gli accertamenti da eseguirsi presso la struttura sanitaria pubblica competente per territorio all'assistenza dei soggetti affetti da HIV e, in caso di accertata incompatibilità, provvede, entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla presentazione della richiesta, alla revoca della misura cautelare».

3.4

MASIELLO, ZUFFA, MOLINARI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:

«La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere avanzate dall'imputato o dal suo difensore. Il giudice dispone immediatamente gli accertamenti da eseguirsi presso la struttura sanitaria pubblica competente per territorio all'assistenza dei soggetti affetti da HIV e, in caso di accertata incompatibilità, provvede, entro e non oltre il termine di giorni cinque dalla comunicazione del risultato degli accertamenti alla revoca della misura della custodia cautelare in carcere o alla sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione del detenuto o presso un luogo di cura».

3.4 (nuovo testo)

MASIELLO, ZUFFA, MOLINARI

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da: «sono altresì stabilite» alla fine del capoverso.

3.8

MASIELLO, ZUFFA, MOLINARI

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

3.6

MASIELLO, ZUFFA, MOLINARI

Sopprimere il comma 2.

3.7

MASIELLO, ZUFFA, MOLINARI

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

- «Art. 5-bis. 1. Il servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena è esercitato dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 2. Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria negli stabilimenti di prevenzione e pena sono attribuite ai comuni, che le esercitano mediante le unità sanitarie locali competenti per territorio, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
- Art. 5-ter. 1. Il personale del ruolo sanitario dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, viene inquadrato nei corrispondenti ruoli regionali ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
- 2. La legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, concernente le categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria, è abrogata. Le posizioni lavorative pendenti saranno regolate secondo gli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e relativi decreti di attuazione.
- Art. 5-quater. 1. Alle esigenze diagnostiche e terapeutiche dei detenuti che non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario si provvede nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, adottando i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di fuga.
- 2. La decisione di merito è adottata dal giudice su proposta del direttore e del responsabile sanitario del carcere.

Art. 5-quinquies. – 1. Le somme già destinate in via diretta ed indiretta dal Ministero di grazia e giustizia per le funzioni attribuite al Servizio Sanitario Penitenziario sono assegnate, per quanto concerne sia la parte corrente che la parte in conto capitale, al Fondo sanitario nazionale».

5.0.1

GUALTIERI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

Fabj Ramous, Masiello, Zuffa, Salvato, Molinari

Sopprimere l'articolo.

6.2

GUALTIERI, COVI

Sopprimere il comma 3.

6.3

MOLINARI, MASIELLO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

Fabj Ramous, Masiello, Zuffa, Salvato, Molinari

Sopprimere l'articolo.

7.2

GUALTIERI, COVI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «della durata di quattro anni» con le altre: «di durata non superiore a quattro anni».

7.3

MASIELLO, ZUFFA, MOLINARI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

FABJ RAMOUS, MASIELLO, ZUFFA, SALVATO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

8.2

GUALTIERI, COVI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

Fabj Ramous, Masiello, Zuffa, Salvato, Molinari

Sopprimere l'articolo.

9.2

PINTO, BARGI

Sopprimere l'articolo.

9.3

GUALTIERI, COVI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

FABJ RAMOUS, MASIELLO, ZUFFA, SALVATO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

10.2

Gualtieri, Covi

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

Fabj Ramous, Masiello, Zuffa, Salvato, Molinari

Sopprimere l'articolo.

11.2

GUALTIERI, COVI

Al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio 1993, con le altre: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

11.3

BARGI

BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

54ª Seduta

Presidenza del Presidente ABIS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Carta.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1ª e 6ª. Esame) (R 139 B, R 69ª, 1º)

Riferisce il presidente ABIS, che fa presente che lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 4 della legge delega. Dal punto di vista degli effetti sul bilancio dello Stato rivestono particolare importanza il Titolo I, relativo alle imposte comunali, e il Titolo IV, recante disciplina dei trasferimenti erariali agli enti locali.

L'aspetto di maggior rilievo del Titolo I è connesso all'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili. Ad un primo esame non risultano problemi di difformità rispetto alle norme deleganti. In proposito ricorda che la previsione di gettito ICI per il 1993 è stata aumentata di 500 miliardi a seguito delle modifiche introdotte durante l'iter del disegno di legge delega: la previsione sottostante la clausola di copertura dell'articolo 4 della legge delega, come modificata dall'articolo 15, comma 3, del provvedimento collegato recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica (A.S. 776-A) è infatti pari a 8.790 miliardi (gettito ICI 1993 al netto della perdita INVIM per i comuni) che vanno confrontati agli 8.290 miliardi indicati nella clausola di copertura dell'articolo 4 della legge delega.

Peraltro nella relazione tecnica allo schema di decreto delegato non viene fornita una nuova quantificazione del gettito presunto dell'ICI. Ricorda in proposito che il meccanismo di determinazione dei trasferimenti agli enti locali stabilito dalla legge delega comporta che eventuali differenze tra il gettito previsto e quello effettivamente conseguito restino a carico (o acquisite) del bilancio dello Stato: infatti il gettito 1993 sarà acquisito dal bilancio ed i comuni riceveranno in ogni caso i trasferimenti previsti; i trasferimenti per il 1994 ed anni

successivi saranno al netto del gettito ICI effettivamente acquisito per il 1993.

Per quanto attiene la determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali, il Titolo IV dello schema di decreto delegato assicura agli enti, come previsto dalla legge delega, risorse complessive pari nel 1993 a quelle assegnate nel 1992; negli anni successivi è prevista una crescita pari al tasso di inflazione programmato.

Nel complesso le norme comportano una riduzione dei trasferimenti rispetto all'evoluzione tendenziale (stimata incrementando del tasso di inflazione programmata le risorse attribuite per il 1992) per circa 10.000 miliardi per anno. La riduzione è compensata per circa 8.800 miliardi dal gettito dell'ICI (al netto della perdita INVIM per i comuni); altri 900 miliardi di riduzione derivano dall'invarianza, in termini nominali, delle risorse 1993 rispetto a quelle messe a disposizione degli enti nel 1992; infine 130 miliardi di riduzione derivano dallo spostamento di una quota del gettito dell'addizionale sull'energia elettrica (che, sulla base della legislazione vigente, viene aggiunta ai trasferimenti correnti) al finanziamento degli oneri per il servizio dei mutui accesi dagli enti locali; tale spostamento di risorse si è reso necessario, secondo la relazione tecnica governativa, per assicurare il finanziamento del servizio dei debiti già accesi.

Un'ultima notazione riguarda il comma 3 dell'articolo 34 (relativo alla disciplina a regime dei trasferimenti erariali). Il comma citato stabilisce che lo Stato potrà concorrere, a decorrere dal 1994, al finanziamento degli enti anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C). Si tratta quindi della configurazione del fondo per gli investimenti come spesa permanente. Infatti, la legge n. 468, all'articolo 11-quater, comma 3, stabilisce che le leggi di spesa a carattere permanente quantifichino l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Il secondo periodo del richiamato comma 3 dell'articolo 11-quater stabilisce che le spese permanenti non obbligatorie possono rinviare la quantificazione dell'onere annua alla legge finanziaria in alternativa all'indicazione, nella legge, dell'onere a regime. Il Fondo per gli investimenti si configura chiaramente come una spesa permanente a carattere non obbligatorio.

Propone pertanto l'invio di un documento recante le cennate osservazioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore PICCOLO fa presente che, poichè i terreni agricoli che producono minor reddito sono esenti dall'ILOR e contemporaneamente dall'ICI, sarebbe opportuno evitare tale duplice esenzione, almeno sino alla concorrenza di uno dei due valori.

Il senatore SPOSETTI osserva che esistono differenze tra la relazione tecnica trasmessa dal Governo alla Commissione e quella trasmessa alla Commissione finanze. Tale differenze concernono principalmente il gettito dell'ICI.

Il presidente ABIS fa presente che le due relazioni tecniche sono redatte con criteri parzialmente differenti, ma che i risultati finali non mutano.

Il sottosegretario CARTA fornisce ulteriori chiarimenti in merito e illustra poi i metodi di calcolo relativi alla quantificazione del mancato introito dell'ICI per i terreni agricoli.

Il senatore CARPENEDO, intervenendo in merito all'articolo 7, lettera h), osserva che la norma detta una disciplina comune per i terreni agricoli situati nelle zone di montagna e di collina: al fine di evitare insormontabili difficoltà applicative è indispensabile che il decreto delegato scinda le due categorie di terreni, definendo esattamente quali siano i terreni collinari che godono dell'esenzione.

Conclusivamente la Commissione dà mandato al PRESIDENTE di trasmettere alle Commissioni competenti le osservazioni emerse nel dibattito.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il Riordino della disciplina in materia sanitaria

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame) (R 139 B, C 12ª, 1°)

Riferisce il presidente ABIS, il quale fa presente che l'insieme degli effetti di correzione delle misure sanitarie di cui alle manovre in atto, non risulta ad un primo esame indebolito dalle norme delegate contenute nello schema di decreto legislativo. Osserva tuttavia che il carattere estremamente sintetico e asseverativo della relazione tecnica trasmessa dal Governo non consente, allo stato delle cose, di svolgere approfondimenti ulteriori.

In particolare, la questione cruciale dell'autofinanziamento regionale collegato all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, garantiti dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, su tutto il territorio nazionale, è risolta (articolo 13 dello schema di decreto) nei termini previsti nella legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (articolo 1, comma 1, lettera i), quale il Senato si appresta a modificare, con l'articolo 7, comma 2, del disegno di legge n. 776, collegato alla manovra di finanza pubblica.

In sostanza le regioni e le province autonome hanno facoltà di disporre: la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza; l'aumento di una quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita; l'aumento (cumulativo) dei contributi e dei tributi regionali secondo quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 7, comma 2, del disegno di legge n. 776, in materia di interventi urgenti per la finanza pubblica, (provvedimento collegato alla manovra di bilancio), in corso di approvazione in via definitiva presso questo ramo del Parlamento.

Infatti, la citata disposizione del disegno di legge n. 776, superando l'ambiguità della formulazione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera i) della citata legge delega n. 421 del 1992, chiarisce che le

regioni possono, cumulativamente, sia aumentare del 6 per cento i contributi sociali di malattia, sia aumentare del 75 per cento i tributi regionali vigenti.

Le stime riferite all'incremento massimo potenziale del gettito a favore delle Regioni, rimangono sostanzialmente valide; rimane valido anche il quesito che si poneva in sede di primo esame della legge delega; si tratta in sostanza di comprendere se l'incremento del prelievo obbligatorio a favore delle regioni consenta su tutto il territorio nazionale di creare le condizioni di equilibrio finanziario, da solo ovvero combinato a riduzioni degli standard sanitari attualmente erogati, ma comunque tali da garantire i livelli uniformi di cui all'articolo 1 dello schema di decreto delegato; ciò in considerazione del fatto che livelli relativi di efficienza sono molto diversificati da regione a regione.

La relazione tecnica trasmessa dal Governo si limita, a confermare integralmente gli effetti di correzione, pari complessivamente a 5.460 miliardi per il 1993 (tra riduzione di spesa e maggiori entrate contributive) associati al decreto-legge n. 384 del 1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992.

Pertanto, tale relazione tecnica non offre elementi aggiuntivi di informazione rispetto al quadro conoscitivo che il Governo aveva già trasmesso nelle precedenti relazioni tecniche relative alla legge delega, alla manovra complessiva di finanza pubblica, nonchè infine al decreto-legge n. 384.

Sulla base degli elementi conoscitivi in possesso, conclude facendo presente che lo schema di normativa delegata appare formulato in maniera tale da confermare le stime in precedenza proposte dal Governo, in ordine agli effetti di correzione degli andamenti tendenziali della spesa sanitaria.

Tuttavia, non può non rilevarsi che si tratta di valutazioni del tutto esterne a quello che sarà il processo di attuazione del nuovo modulo organizzativo della sanità, processo che si presenta sicuramente con carattere di estrema complessità sul terreno del coordinamento e della programmazione dei diversi livelli di gestione chiamati in causa.

Propone conclusivamente la trasmissione alla Commissione competente delle osservazioni sopra illustrate.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,40.

FINANZE E TESORO (6°)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

42ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta e De Luca e per l'interno Lenoci.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore TRIGLIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 4.0.1, 6.2, 9.1, 14.1, 17.1 e 17.2; si rimette al Governo sugli emendamenti 10.1, e 13.0.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7.

In ordine a questi ultimi emendamenti, il senatore RAVASIO fa presente che, dopo aver incentivato l'uso del gas metano come combustibile, con una politica profondamente contraddittoria se ne aumenta il costo, penalizzando soprattutto le imprese.

Il relatore TRIGLIA, premesso che gli emendamenti avrebbero potuto trovare una valida giustificazione solo se il decreto-legge fosse stato convertito all'inizio dell'anno, prospetta l'eventualità di riformularli per l'Assemblea, in modo da prevedere una decorrenza delle disposizioni in essi previste a partire dal 1º gennaio 1993.

Il senatore GAROFALO fa presente che la sua parte politica è comunque contraria a compensare l'alleggerimento delle imprese

come un aggravio sulle famiglie, già colpite da una pressione fiscale molto elevata a partire dal 1993.

Il sottosegretario LENOCI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.0.1, 8.1, 9.2, 9.5, 9.8, 12.1, 13.0.1, 14.2, 14.0.2, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 1.0.0.2 e 1.0.0.3; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 4.0.1, 11.0.1, 12.2, 14.0.1, 16.0.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 10.1 e 18.0.1.

Dopo che il senatore LEONARDI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1.0.1, il relatore TRIGLIA ritira gli emendamenti 12.2, 18.0.1, 18.0.2 e 1.0.0.1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (801)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti presentati all'articolo 1 dal senatore Piccolo. L'emendamento 1.1 tende a rendere più onerosa la penalità prevista al comma 2 per coloro i quali procedono all'alienazione entro un quinquennio dell'immobile acquistato con le agevolazioni fiscali di cui allo stesso comma 2; l'emendamento 1.2 limita l'applicazione della deroga contenuta nell'ultimo periodo del comma 2; l'emendamento 1.3 propone di inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 4, che proroga al 31 dicembre 1993 il termine di cui all'articolo 52 della legge n. 47 del 1985.

Su tali emendamenti il relatore LEONARDI ed il sottosegretario DE LUCA esprimono parere contrario.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti presentati dal senatore Piccolo. L'emendamento 2.1, al comma 1, ai fini della determinazione dei criteri per la revisione generale delle tariffe d'estimo, fa riferimento ai valori ricavati dalla media risultante dai contratti registrati nel biennio precedente; l'emendamento 2.2 propone di sopprimere le disposizioni di carattere transitorio dettate nel terzo periodo del comma 1; l'emendamento 2.4 propone che per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge n. 412 del 1991 si faccia riferimento al valore catastale vigente prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990; l'emendamento 2.5 propone di determinare il prezzo di cessione o riscatto degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica in base alle vecchie tariffe d'estimo, qualora la richiesta relativa sia stata presentata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 2.3 al comma 1, con il quale si chiarisce che l'ISI è ricompresa tra le imposte dirette ai cui fini si applicano dal 1° gennaio 1992 le tariffe d'estimo risultanti dalla revisione generale qualora inferiori a quelle vigenti.

Al riguardo il presidente FAVILLA fa presente che l'orientamento del Ministero delle finanze è già in questo senso, per cui l'emendamento può considerarsi pleonastico.

Su invito del sottosegretario DE LUCA, il senatore GAROFALO trasforma quindi l'emendamento in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

premesso che gli estimi catastali previsti per il pagamento dell'ISI sono, in alcuni casi, palesemente errati e tali da creare ingiustificati squilibri fra comuni aventi le stesse caratteristiche;

considerato che alcune Commissioni censuarie provinciali hanno già provveduto alle rettifiche,

invita il Governo:

a considerare correttamente assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare effettuato sulla base degli estimi rettificati dalle Commissioni censuarie provinciali, ancorchè non approvati dalla Commissione censuaria centrale, rimanendo salvo l'obbligo di conguaglio eventualmente necessario dopo la decisione definitiva».

0/801/1/6a GAROFALO

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, tale ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Il senatore GAROFALO illustra quindi l'emendamento 2.6, che propone di inserire un comma aggiuntivo all'articolo 2, al fine di prevedere una revisione triennale degli estimi catastali.

Il relatore LEONARDI esprime l'avviso che il periodo di revisione dovrebbe essere più lungo.

Il presidente FAVILLA propone di verificare se una disposizione analoga sia già contenuta nella normativa vigente.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA si è riservato di fornire ulteriori informazioni a riguardo, l'emendamento è accantonato.

Il presidente FAVILLA illustra l'emendamento 2.7, di natura interpretativa, il quale chiarisce che per gli immobili di interesse

storico-artistico, i valori castali sono determinati in base alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991.

Su tale emendamento il relatore LEONARDI e il sottosegretario DE LUCA esprimono parere favorevole, mentre si esprimono in senso contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo.

Il presidente FAVILLA illustra l'emendamento 3.2., al comma 1, in base al quale coloro i quali hanno già presentato istanza di condono, possono presentare rettifiche fino al 31 marzo 1993; illustra altresì l'emendamento 3.3, al comma 2, il quale propone che i versamenti non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge possano aver luogo fino alla data del 31 marzo 1993. Dà conto poi degli emendamenti 3.4 (che eleva dall'1 al 2 per cento il tasso per il calcolo degli interessi di mora di cui ai commi 2, 3, 5 e 7) e 3.5 (che eleva dal 12 al 24 per cento il tasso per il calcolo degli interessi di cui al comma 4) presentati dal senatore Piccolo.

Il senatore PAINI illustra due emendamenti al comma 10 (3.6 e 3.7), dei quali il primo è volto a prevedere che il ravvedimento operoso sia possibile anche nel caso in cui siano stati già notificati processi verbali di constatazione, al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso, mentre il secondo propone di applicare almeno una soprattassa nel caso in cui dalle dichiarazioni integrative presentate a seguito di ravvedimento operoso non risulti un'imposta dovuta. Illustra successivamente l'emendamento 3.8, aggiuntivo di un comma dopo il comma 10, che estende al 1992, con una sanzione di un milione di lire, il condono per le infrazioni di carattere formale che non configurano evasione.

Dopo che il presidente FAVILLA ha sottolineato i rischi insiti nell'emendamento 3.7 e il relatore si è associato al Presidente, il sottosegretario DE LUCA invita il presentatore a ritirarlo.

Il senatore PAINI accoglie l'invito del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 3.7.

Con riferimento all'emendamento 3.8, il sottosegretario DE LUCA fa quindi presente che il Consiglio dei ministri ha esaminato un provvedimento sulla semplificazione degli adempimenti fiscali, nell'ambito del quale potrebbero essere prese in considerazione le situazioni relative al 1992, dal momento che sarebbe pericoloso prevedere un condono, sia pure per infrazione di carattere formale, quando il periodo di imposta non è ancora chiuso; invita quindi al ritiro dell'emendamento.

Il relatore si associa al rappresentante del Governo, rimettendosi poi al Governo sull'emendamento 3.6. Espresso quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3, esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3, si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.6 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Si passa all'articolo 4.

Il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti 4.1, soppressivo dell'articolo e 4.3, sostitutivo del comma 7, presentati dal senatore Piccolo.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 4.2, soppressivo delle lettere del comma 1 riguardanti il condono fiscale.

Il senatore SCHEDA illustra l'emendamento 4.4, che ripropone un emendamento già accolto in sede di esame del precedente decreto-legge, al fine di escludere dall'obbligo di versare l'acconto sulle ritenute soppresse gli istituti centrali di categoria, filiali di banche estere e istituti di credito speciale.

Il relatore LEONARDI illustra l'emendamento 4.5, che propone la soppressione del comma 5-ter dell'articolo 10 della legge n. 438 del 1991, in relazione all'apposizione del visto di conformità da parte dei consulenti tributari e del lavoro.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 4.6 di tenore identico all'emendamento 4.5.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.4 e 4.6.

Il sottosegretario DE LUCA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.5 e 4.6 di identico tenore, e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Si passa all'articolo 5.

Il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti 5.1 del senatore Piccolo, soppressivo dell'articolo, nonchè degli emendamenti 5.4 e 5.6 del senatore Pellegrino. Illustra poi il proprio emendamento 5.5, che ripropone un emendamento già accolto in sede di esame del precedente decreto-legge, il quale trasforma in sanzione amministrativa la multa di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 271 del 1957, relativamente all'imposta sui prodotti petroliferi.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 5.2, soppressivo del comma 1, e l'emendamento 5.3, soppressivo del comma 6.

Il relatore ed il Governo esprimono parere favorevole sul solo emendamento 5.5 e contrario sugli altri emendamenti; su richiesta del sottosegretario DE LUCA, restano accantonati gli emendamenti 5.4 e 5.6.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il presidente FAVILLA dà conto dell'emendamento 7.1 del senatore Piccolo, soppressivo dell'articolo.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 7.2, soppressivo dell'articolo, nonchè l'emendamento 7.3, soppressivo della lettera c) del comma 1.

Il presidente FAVILLA illustra gli emendamenti 7.4, il quale chiarisce la portata della lettera d) del comma 1, e 7.5, in base al quale l'informatizzazione degli uffici centrali di cui alla lettera e) deve essere utilizzata anche ai fini di cui alle lettere precedenti. Dopo un intervento del sottosegretario DE LUCA, dichiara di ritirare quest'ultimo emendamento.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 7.6, soppressivo del secondo periodo della lettera e) del comma 1.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 7.7, aggiuntivo di alcuni commi dopo il comma 1, che ripropone l'emendamento già accolto in sede di esame del precedente decreto-legge relativamente al rinvio di un anno dell'entrata in funzione dei CAF. Illustra poi il successivo emendamento 7.8, soppressivo del comma 3, il cui esame resta poi accantonato su richiesta del rappresentante del Governo.

Il relatore ed il Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.4, e contrario sugli altri emendamenti. Sull'emendamento 7.7, il relatore, pur condividendolo sostanzialmente, si rimette al Governo.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea l'importanza dell'entrata in funzione dei CAF, in quanto strettamente funzionale all'attuazione delle norme sulla «minimum tax». Sull'argomento si apre un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori Favilla, Garofalo, Brina, Triglia, nonchè i senatori Scheda e Rabino, che aggiungono la propria firma. Infine, su proposta del sottosegretario De Luca, si conviene di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere, in via sperimentale per il solo anno 1993 la facoltatività di tutti i tipi di CAF e l'abolizione del contributo statale.

Si passa all'articolo 8.

Il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti 8.1, soppressivo del comma 1, 8.2, sostitutivo del comma 1, 8.4, soppressivo del comma 2, 8.5, modificativo del comma 2, 8.6, soppressivo dell'ultima parte del

primo periodo del comma 2, 8.7, soppressivo del comma 3, 8.8, soppressivo del comma 4 e 8.9, volto a sopprimere al comma 4 lo stanziamento per l'anno 1993, tutti presentati dal senatore Piccolo.

Il senatore RABINO illustra l'emendamento 8.3, volto a prorogare al 31 marzo 1993 le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, della legge n. 413 del 1991.

Su tale emendamento il relatore si esprime in senso favorevole, mentre esprime parere contrario sugli altri emendamenti; il sottosegretario DE LUCA si dichiara invece contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore RABINO illustra l'emendamento 9.1, volto a consentire ai produttori agricoli che utilizzano prodotti petroliferi agevolati, di dimostrare la conduzione in affitto dei terreni mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anzichè mediante la presentazione del relativo contratto registrato.

Su tale emendamento il relatore ed il Governo si dichiarano favorevoli.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 9.2, soppressivo del comma 7.

Su tale emendamento il relatore ed il Governo esprimono parere contrario.

Si passa all'articolo 10.

Il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, presentati dal senatore Piccolo, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

In sede di articolo 11, il presidente FAVILLA dà conto dell'emendamento 11.1 del senatore Piccolo, sul quale il relatore ed il Governo si esprimono in senso contario.

Con riferimento all'articolo 12, il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti 12.1 al comma 1 e 12.2 al comma 4, presentati dal senatore Piccolo, sui quali il relatore ed il Governo esprimono parere contrario.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 12.3, sostitutivo del comma 5, volto ad estendere le disposizioni di sanatoria previste nel decreto anche ad alcuni tipi di infrazioni commesse dai concessionari del servizio di riscossione. Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, l'esame di tale emendamento resta accantonato.

In sede di articolo 13, il presidente FAVILLA dà conto degli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6, presentati dal senatore Piccolo, modificativi delle modalità di determinazione della remunerazione del servizio di riscossione.

Su tali emendamenti il relatore ed il sottosegretario DE LUCA esprimono parere contrario.

In ordine all'articolo 14, il presidente FAVILLA dà conto dell'emendamento 14.1 del senatore Piccolo, soppressivo dei commi 2, 3, 4, 5 e 6. Su tale emendamento il relatore ed il Governo esprimono parere contrario.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 14.0.1, relativo al versamento, da parte dei concessionari del servizio di riscossione, delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali. Ricorda che l'emendamento riprende un testo già accolto in sede di esame del precedente decreto-legge, riformulandolo in base ad alcune indicazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato.

Su tale emendamento il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Il presidente FAVILLA dà conto infine dell'emendamento 1.0.1 del senatore Piccolo all'articolo unico del disegno di legge di conversione, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA comunica che, essendo esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

Art. 1.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attività creditizia».

1.1

Manzini, Guzzetti, Leonardi

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.bis.

Il comma 1, dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è soppresso».

1.0.1

Manzini, Guzzetti, Leonardi

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributi in conto capitale per interventi di riassetto territoriale)

1. Sono assegnati lire 10.000 milioni all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 10.000 milioni alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

- 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.1

GUZZETTI, LEONARDI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991» aggiungere le altre: «, che si applicano anche ai consorzi fra enti locali,».

6.1

Triglia

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisite in sede giudiziaria».

6.2

PELLEGRINO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865» sono aggiunte le seguenti: «come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

6.3

TRIGLIA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo di somme a specifica destinazione)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:
- "2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti

presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrale con il ricavato delle predette operazioni".».

6.0.1

TRIGLIA

Art. 8.

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 16 del» sono aggiunte le altre: «regolamento di polizia mortuaria approvato con il».

8.1

TRIGLIA

Art. 9.

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche per far fronte», fino alle altre: «assistenze sanitarie».

9.1

GAROFALO

Al comma 3, primo periodo, le parole da: «decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332» a: «legge 26 giugno 1990, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni».

9.2

TRIGLIA

Sopprimere il comma 5.

9.3

RAVASIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della

legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 20 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 20 al metro cubo, l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima».

9.4 RAVASIO

Al comma 6, le parole: «legge n. 158 del 1990 e del decreto» sono sostituite dalle altre: «legge n. 158 del 1990 ed al decreto».

9.5 Triglia

Sopprimere il comma 8.

9.6 Ravasio

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascunna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 20 e massimo di lire 50 al metro cubo».

9.7 RAVASIO

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47,» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».

9.8 Triglia

Sopprimere l'ultimo periodo.

10.1 Pellegrino

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

- 1. All'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sostituire le parole: "tre mesi" con le parole: "sei mesi".
- 2. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, è aggiunto il seguente comma: "L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria"».

11.0.1 Triglia

Art. 12.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1992. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme defitnitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi».

12.1 Triglia

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Qualora i dipendenti di cui alla lettera *e*) della citata legge 14 novembre 1992, n. 438 abbiano continuato a prestare attività lavorativa successivamente alla data indicata nel provvedimento di accoglimento delle dimissioni, adottato entro il 19 settembre 1992, la decorrenza della pensione dovrà avere effetto dalla data di cessazione di tale attività e comunque non oltre la data di entrata in vigore della citata legge.

7. Ai fini dell'applicazione del blocco previsto dal decreto-legge 19 settembre 1992, come modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, i dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni dall'impiego anteriormente alla data del 19 settembre 1992, possono revocare le dimissioni medesime anche se accettate, ove l'accettazione sia intervenuta dopo tale data».

12.2 Triglia

Art. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Personale non di ruolo a tempo indeterminato)

- 1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990, l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtù di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.
- 2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al precedente comma può essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.
- 3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministratori e funzionari della responsabilità prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decretolegge n. 702 del 1978 convertito dalla legge n. 3 del 1979».

13.0.1

PELLEGRINO, SPECCHIA

Art. 14.

Al comma 2, sopprimere la parola: «gratuito».

14.1 FAVILLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 1993, gli enti locali non sono tenuti a fornire il servizio di mensa nelle scuole al personale insegnante o

ausiliario dipendente dallo Stato o da altri enti, fino a quando lo Stato o gli altri enti non provvederanno ad individuare gli aventi diritto al servzio di mensa ed a garantire il pagamento del servizio stesso».

14.2 Triglia

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: "senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27", sono sostituite con le altre: "rispettando il dettato dell'articolo 27"».

14.0.1

TRIGLIA, PELLEGRINO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

1. Le Associazioni dei comuni e delle province, ANCI e UPI, possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli esteri relativi allo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e ai suoi successivi regolamenti».

14.0.2 Triglia

Art. 16.

Al comma 7, aggiungere le seguenti parole: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge sarà emanato apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il decreto produrrà i suoi effetti sino all'entrata in vigore del regolamento».

16.1 Triglia

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti)

- 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole "la Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalità giuridica,".
- 2. All'articolo 3 della legge 13 maggio 193, n. 197, aggiungere, dopo la lettera f), la seguente lettera: "g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.".
- 3. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente: "Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titolo di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.".
- 4. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è soppresso.
- 5. La dizione "personale" contenuta nella legge 13 maggio 1983, n. 197, è comprensiva di quello avente qualifiche dirigenziali, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale; il presente comma, costituisce interpretazione autentica della norma».

16.0.1

TRIGLIA, GUZZETTI, LEONARDI, MANZINI

Art. 17.

Al comma 5, sostituire le parole: «tre anni», con le altre: «due anni».

17.1

Garofalo

Al comma 6, sostituire le parole: «un biennio», con le altre: «quattro anni».

17.2

GAROFALO

Art. 18.

Al comma 2, le parole: «del provvedimento», sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti».

18.1 Triglia

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, sostituire le parole: "è fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991" con le altre: "è fissato improrogabilmente al 30 settembre 1993"».

18.0.1 Triglia

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

- 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad apportare al decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modificazioni, relativo all'istituzione delle tasse di concessione comunale, le modifiche:
- a) conseguenti alla nuova disciplina dei pubblici esercizi stabilita con la legge 25 agosto 1991, n. 287, sopprimendo o modificando gli articoli di tariffa relativi ad autorizzazioni che sono state assorbite dalle nuove previste dalla legge, adeguandone la misura in modo da evitare riduzioni di gettito e sostituendo la tassa di rinnovo con una tassa annuale di esercizio;
- b) conseguenti alla nuova disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, modificando l'articolo di tariffa riferito al commercio ambulante;
- c) relative all'istituzione della tassa per le autorizzazioni comunali concernenti l'agibilità di edifici non destinati ad abitazioni;
- d) relative all'istituzione della tassa per le autorizzazioni comunali concernenti le attività del settore dei servizi della persona.
- 2. Il provvedimento sarà emanato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, udita l'ANCI, ed entrerà in vigore dal 1º gennaio 1993».

18.0.2 Triglia

EMENDAMENTI

al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:
- "13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 30 settembre 1993 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47"».

1.0.0.1 Triglia

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. Il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
- "4. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni, delle province e delle unità sanitarie locali si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi".
- 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il termine quinquennale di prescrizione e la non estensione agli eredi valgono anche per gli atti e i comportamenti anteriori all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali e pur se l'azione di responsabilità sia stata esercitata prima di tale data"».

1.0.0.2 Triglia

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per le trattative private, per gli appalti concorco, nonchè per le concessioni di costruzioni e gestioni, relativi alla esecuzione di opere pubbliche se di importo superiore a 75 milioni e di forniture di beni e servizi se di importo superiore a 10 milioni, indetti da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo e grauito inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
- 2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità, devono essere pubblicati almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.
- 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo di annullamento delle gare.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio. Il decreto disciplinerà anche la costituzione di un comitato di garanzia e controllo del servizio, composto da un rappresentante del Ministero dell'interno, del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e della CISPEL. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.
- 5. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete telematica dei comuni e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le camere di commercio.
- 6. Al fine di realizzare la pubblica conoscenza dell'anagrafe degli amministratori locali, nonchè della loro posizione reddituale, è istituita una banca dati inserita nella rete informativa-telematica dell'ANCI.
- 7. Il Ministro dell'interno, sentite le associazioni ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvederà a disciplinare le modalità, nonchè le misure atte a garantire le completezza e l'aggiornamento delle informazioni della suddetta banca dati.

8. La normativa di cui all'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è estesa alle provincie e alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle province e alle comunità montane in relazione al servizio informativo-telematico è effettuata d'intesa anche con l'Unione delle provincie italiane (UPI) e con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM)».

1.0.0.3 Triglia

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (801)

Al decreto-legge

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse», con le altre: «nonchè, sulla differenza di imposta dovuta, gli interessi maturati dalla data di acquisto a quella di cessione, in misura pari al tasso ufficiale di sconto» e, conseguentemente, alla fine del comma, sostituire le parole: «aumentata del 30 per cento» con le altre: «oltre gli interessi, su tale differenza, in misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di acquisto a quella di cessione».

1.1 PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI, DIONISI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «non si applica» le altre: «fino all'ammontare dell'importo reinvestito».

1.2 PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine stabilito dall'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato al 31 dicembre 1992, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1993».

1.3 Piccolo, Sartori

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «del mercato degli immobili e delle locazioni» aggiungere le altre: «ricavati dalla media dei contratti registrati nel biennio precedente».

2.1

PICCOLO, CROCETTA, FAGNI, SALVATO, SARTORI, DIONISI, GIOLLO, ICARDI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Fino alla data» fino alla fine del comma.

2.2

PICCOLO, CROCETTA, FAGNI, SALVATO, SARTORI, DIONISI, GIOLLO, ICARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai soli fini delle imposte dirette» con le seguenti: «ai soli fini delle imposte dirette e dell'imposta straordinaria sugli immobili, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo, le parole: «imposte dirette dovute» sono sostituite dalle seguenti: «imposte dovute».

2.3 GAROFALO

Al comma 3, sopprimere le parole: «dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412» e aggiungere dopo, conseguentemente, il seguente comma:

«4-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

"8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale vigente fino all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990"».

2.4

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, FAGNI, SAL-VATO, SARTORI, GIOLLO, ICARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui la richiesta di cessione o riscatto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sia stata presentata prima dell'entrata in

vigore dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e l'ente proprietario non abbia comunicato all'istante la risposta positiva con l'indicazione del prezzo per la cessione o riscatto, la cessione avverà ancora al prezzo determinato secondo le norme previgenti, purchè l'istante confermi la sua richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.5

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, FAGNI, SAL-VATO, SARTORI, GIOLLO, ICARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Successive revisioni delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane, secondo la procedura prevista nel primo periodo del comma 1 e sulla base dei criteri indicati al secondo periodo dello stesso comma 1, verranno disposte periodicamente, ogni triennio, a partire da quella stabilita con il precedente comma 1».

2.6 GAROFALO

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per gli immobili d'interesse storico artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, i valori catastali e le rendite sono determinate con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 11, n. 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

2.7 FAVILLA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PEL-LEGRINO

Al comma 1, dopo le parole: «essere presentate», aggiungere le altre: «, anche a rettifica delle eventuali dichiarazioni già prodotte,».

3.2 FAVILLA

Al comma 2, dopo le parole: «citata legge n. 413 del 1991,» aggiungere le seguenti: «e non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.3 FAVILLA

Ai commi 2, 3, 5 e 7 sostituire le parole: «dell'1 per cento», con le altre: «del due per cento».

3.4

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 4, sostituire le parole: «del 12 per cento», con le altre: «del 24 per cento».

3.5

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973», aggiungere le altre: «e così pure se sono stati notificati processi verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria».

3.6

GUGLIERI, PAINI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se dalle medesime dichiarazioni integrative non risulta un'imposta dovuta, si applica in ogni caso una soprattassa di lire duecentomila. La soprattassa è aumentata a lire trecentomila se la dichiarazione è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo successivo. Non è, in ogni caso, consentito il rimborso di maggiori imposte».

3.7

GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 3 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono, della somma di lire un milione che deve essere versata contestualmente alla presentazione di apposita istanza entro il 31 marzo 1993. L'istanza deve essere presentata da chiunque abbia interesse, nei predetti termini, all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con il decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1992; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'Uffico delle imposte dirette di uno degli esemplari».

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

Piccolo, Libertini, Crocetta, Salvato, Giollo, Icardi, Sartori, Parisi

Al comma 1, sopprimere le lettere: c); d); e); f); g); h); i); m); n); o).

4.2

LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLE-GRINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dal 1º gennaio 1993 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica a titolo di imposta e nella misura del 10 per cento agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti da aziende ed istituti di credito, compreso gli istituti centrali di categoria. Dalla stessa data del 1º gennaio 1993 sono abrogati l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72».

4.3

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SALVATO, GIOLLO, SARTORI, ICARDI, DIONISI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli istituti centrali di categoria, le filiali italiane di banche estere e gli istituti di credito speciale il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 1976, n. 249 e successive modificazioni, dovuto per le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1992 è determinato senza tenere conto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito».

4.4

SCHEDA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1992 n. 438 è abrogato».

4.5

LEONARDI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1992 n. 438 è abrogato».

4.6

GUGLIERI, PAINI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

PICCOLO, CROCETTA, LIBERTINI, GIOLLO, ICARDI, SARTORI, VINCI, PARISI

Sopprimere il comma 1.

5.2

LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Sopprimere il comma 6.

5.3

LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il disposto di cui all'articolo 17 della legge n. 413 del 1991, si applica anche ai contribuenti debitori per tributi iscritti a ruolo prima del 29 aprile 1992, risultanti dalle domande di rimborso o di discarico presentate dai concessionari».

5.4

Pellegrino

Al comma 6, sopprimere il capoverso n. 2);

Al capoverso n. 3, primo periodo, sostituire le parole: «nei casi di cui al comma 2» con le altre: «nei casi in cui le stesse siano state già iscritte a ruolo».

Al capoverso n. 3, sopprimere le parole: «sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità», le parole: «restano fermi gli interessi iscritti a ruolo», nonchè le parole: «diverse da quelle iscritte a ruolo».

5.6

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nell'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 479, le parole da: "con la multa da doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dall'intendente di finanza in base alle competenze attribuite alle autorità amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni"».

5.5 FAVILLA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

Piccolo, Crocetta, Sartori, Parisi, Vinci, Dionisi, Galdelli, Grassani

Sopprimere l'articolo.

7.2

Garofalo, Visco

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.3

GAROFALO, VISCO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ed, in particolare».

7.4

FAVILLA

Al comma 1, lettera e), all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: «anche ai fini delle lettere precedenti».

7.5

FAVILLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

7.6

Brina, Londei, Visco, Garofalo, Pellegrino

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "abbiano effetto a decorrere dal 1º gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "abbiano effetto a decorrere dal 1º gennaio 1994".

1-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1º gennaio 1994".

1-quater. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1º gennaio 1994"».

7.7

VISCO, GAROFALO, SCHEDA, RABINO

Sopprimere il comma 3.

7.8

GAROFALO, LONDEI, VISCO, BRINA, PELLEGRINO

Art. 8.

Sopprimere il comma 1.

8.1

PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDAR-CURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1992, per favorire gli impianti direttamente interessati dall'obbligo di ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito concorre alla formazione del reddito imponibile».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "30 giugno 1992" sono sostituite dalle altre "31 marzo 1993"».

8.3

RABINO, LOBIANCO, SPOSETTI, DE MATTEO, RAVASIO

Sopprimere il comma 2.

8.4

PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDAR-CURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ

Al comma 2 sostituire le parole: «è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente» con le altre: «è stabilito sulla base dei progetti esecutivi per la ristrutturazione della rete distributiva, sulla base di parametri determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.5

PICCOLO, ICARDI, GIOLLO, CROCETTA, LIBERTINI, SARTORI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993».

8.6

PICCOLO, CROCETTA, SARTORI, CONDARCURI, ICARDI, GIOLLO, VINCI, PARISI

Sopprimere il comma 3.

8.7

PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDAR-CURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ

Sopprimere il comma 4.

8.8

PICCOLO, FAGNI, SALVATO, SARTORI, CONDAR-CURI, GIOLLO, ICARDI, LOPEZ Al comma 4, sopprimere le parole: «e a lire 100 miliardi per l'anno 1993»,

8.9

PICCOLO, CROCETTA, SARTORI, CONDARCURI, ICARDI, GIOLLO, VINCI, PARISI

Art. 9.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

9.1

RABINO, LOBIANCO, SCHEDA, FAVILLA, TRI-GLIA, RAVASIO

Sopprimere il comma 7.

9.2

LONDEI, VISCO, BRINA, GAROFALO, PELLEGRINO

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «al netto degli interessi», con le altre: «comprensivo degli interessi».

10.1

PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARI-SI Vittorio, GIOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta», con le altre: «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta».

10.2

PICCOLO, CROCETTA, GALDELLI, MANNA, PARI-SI Vittorio, GIOLLO Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta», con le altre: «corrispondente all'interesse riconosciuto per il credito d'imposta».

10.3 Piccolo

Al comma 2, sostituire la parola: «inferiore», con l'altra: «superiore».

10.4 Piccolo

Al comma 3 sostituire i numeri: «292,5» con: «202,5», «585» con: «485», «256» con: «177,1875», «512» con: «344,375», «36,5» con: «25,3125», «73», con: «50,625».

10.5 Piccolo

Art. 11.

Al comma 3, sostituire i numeri: «975», con: «675», «855», con: «590,625», «120», con»: «84,375».

11.1 Piccolo

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere la parola: «non» tra: «lettera» e: «raccomandata».

12.1

Piccolo, Crocetta, Sartori, Parisi Vittorio, Vinci, Dionisi, Grassani, Lopez

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al successivo comma 3, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo dal 1º gennaio 1990 al 30 novembre 1992, non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 28 febbraio 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di tre milioni di lire per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al precedente comma, possono essere definite, entro il 28 febbraio 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a quattro milioni di lire.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1º maggio 1990 ed il 30 novembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, semprechè le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 28 febbraio 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo».

12.3

LEONARDI, TRIGLIA

Art. 13.

Al comma 1, lettera a), n. 3, sostituire la parola: «nazionale», con l'altra: «regionale».

13.1

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 1, lettera a) n. 3, aggiungere dopo le parole: «numero degli sportelli», le altre: «tenuto conto degli orari di apertura».

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CRO-CETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI Al comma 1, lettera a), n. 3, capoversi b) e c), sopprimere l'inciso: «uguale per tutti gli ambiti territoriali».

13.3

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 1, alla lettera a) n. 3, sopprimere il capoverso d).

13.4

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.5

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Sopprimere il comma 2.

13.6

Piccolo

Art. 14.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

14.1

PICCOLO, LIBERTINI, ICARDI, SARTORI, CROCETTA, GALDELLI, LOPEZ, VINCI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

- 1. Il versamento, da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:
- a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

- b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;
- c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.
- 2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

14.0.1

TRIGLIA, LEONARDI

Al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di decadenza per mancata conversione in legge, dai decreti-legge 1º febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348 e 24 settembre 1992, n. 388».

1.0.1

PICCOLO, LIBERTINI, CROCETTA, SARTORI, DIONISI, CONDARCURI, GIOLLO, ICARDI

ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

35ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) (R 139 B, C 12ª, 1º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, in cui era stata svolta la relazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI, dopo aver espresso un giudizio negativo sull'impianto complessivo dello schema di decreto, ritiene che le scelte relative ai rapporti tra il servizio sanitario nazionale e università siano condivisibili. Occorrerebbe peraltro coinvolgere in modo più sostanziale l'università nella nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere nelle quali si svolge il triennio di formazione clinica degli studenti di medicina (comma 6 dell'articolo 4). Riguardo poi alla titolarità degli insegnamenti e della direzione nelle scuole di specializzazione, suggerisce di attribuire le suddette funzioni o interamente alle università o al mondo ospedaliero. Ritiene infine piuttosto confuse le disposizioni contenute all'articolo 16, relativo alla formazione, che – a suo avviso – non risultano del tutto coerenti con lo schema di decreto.

Interviene poi la senatrice ALBERICI, che svolge preliminarmente alcune osservazioni sull'impianto complessivo del decreto legislativo. Il nuovo ordinamento della sanità è - ad avviso della sua parte politica inaccettabile, poichè mina il principio del diritto alla salute per tutti i cittadini introducendo meccanismi di privatizzazione che non produrranno il voluto miglioramento della offerta sanitaria. Il provvedimento tende inoltre a limitare il ruolo delle regioni, riproponendo una logica centralistica in palese contrasto con gli orientamenti che stanno emergendo in seno alla Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali. Inoltre, la aziendalizzazione dei presidi ospedalieri, da anni richiesta anche dalla sua partepolitica, così come proposta, non produrrà effetti positivi sulla qualità della sanità, ma piuttosto il progressivo scadimento del servizio sanitario pubblico. Riguardo poi ai finanziamenti, i meccanismi individuati nel decreto legislativo non determineranno la concorrenza tra servizio privato e pubblico, ma piuttosto la sostituzione del primo al secondo, con il conseguente effetto di ridurre ulteriormente le risorse pubbliche verso il servizio sanitario nazionale.

La senatrice si sofferma poi sulle questioni di specifica competenza della Commissione, osservando che, in presenza di una riforma della sanità così rilevante, occorre riconoscere la peculiarità della funzione svolta dai policlinici universitari, ove necessariamente deve coniugarsi l'assistenza con la didattica e la ricerca. In questa ottica, è necessario riaffermare il principio dell'autonomia dei policlinici universitari, modificando il comma 5 dell'articolo 4 (secondo il quale lo statuto dell'università determina modalità organizzative e gestionali delle suddette strutture in analogia ai principi fissati per l'azienda ospedaliera). È di tutta evidenza, infatti, che tale disposizione potrebbe determinare un condizionamento rilevante dell'autonomia universitaria. Occorre poi stabilire un maggior coinvolgimento dell'università nella nomina degli organi di governo delle aziende ospedaliere collegate con le facoltà di medicina. Infine il riconoscimento della peculiarità della funzione assistenziale svolta nei policlinici universitari potrà favorire la miglior distribuzione delle risorse pubbliche nel settore

A quest'ultimo proposito, occorrerebbe prevedere una selezione dei ricoveri nei policlinici universitari in relazione all'attività di ricerca in essi svolta; inoltre la collaborazione con i presidi ospedalieri e il personale del servizio sanitario nazionale dovrebbe avvenire soltanto per specifiche esigenze didattiche e di ricerca; i protocolli di intesa tra università e regioni, infine, dovrebbero garantire flessibilità amministrativa, gestionale e organizzativa adeguata alle esigenze della facoltà di medicina.

In conclusione, la senatrice Alberici esprime un giudizio negativo sul decreto legislativo in titolo e preannuncia la presentazione da parte della sua parte politica di un testo di osservazioni da trasmettere alla Commissione sanità.

La senatrice ZILLI chiede di rinviare l'esame dell'atto in titolo, per consentire un ulteriore approfondimento delle delicate questioni da esso poste. Sulle modalità di prosecuzione della discussione, si apre un dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori ALBERICI, ZILLI, CANNARIATO e MANZINI.

Il PRESIDENTE ritiene che l'incisività delle osservazioni sul decreto legislativo dipenda dalla tempestività con cui saranno trasmesse alla Commissione sanità, sicchè suggerisce di concludere la discussione generale con le repliche del Governo e del relatore e di rinviare alla seduta, già convocata per oggi alle ore 16, l'esame del testo delle osservazioni stesse, per la cui redazione propone di conferire mandato alla relatrice Minucci.

La Commissione conviene.

Interviene in discussione generale il senatore MANZINI, che esprime le preoccupazioni del Gruppo della Democrazia cristiana sull'atto in titolo. In particolare, pur accogliendone l'impianto complessivo, volto ad introdurre meccanismi di privatizzazione nel sistema sanitario nazionale, ritiene necessarie alcune puntualizzazioni e correzioni in ordine agli *standard*, ai meccanismi di controllo e alle modalità di nomina degli organi.

Riguardo alle questioni di competenza della Commissione, la sua parte politica esprime un giudizio positivo, condizionato peraltro ad una maggiore puntualizzazione del rapporto tra servizio sanitario nazionale e università, che deve garantire nelle strutture ospedaliere legate alle facoltà di medicina la pari dignità tra i due soggetti, l'autonomia di governo delle università e una adeguata flessibilità nei protocolli di intesa con le regioni.

Mette infine in guardia da possibili moltiplicazioni di ospedali di carattere nazionale.

Prende la parola il sottosegretario ARTIOLI: ella afferma che il decreto legislativo rappresenta lo sforzo di dare organicità ai rapporti tra servizio sanitario nazionale e università, da sempre notevolmente conflittuali. Ritiene che le scelte effettuate rispondano all'obiettivo di migliorare la collaborazione fra i due soggetti e soprattutto di evitare canali paralleli di formazione. Peraltro l'impianto può essere ulteriormente migliorato e affida alla valutazione della Commissione alcune proposte di modifica.

In primo luogo occorrerebbe prevedere l'autonomia dal servizio sanitario nazionale per tutte le strutture ospedaliere legate alle facoltà di medicina e quindi anche delle aziende ospedaliere sulle quali insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico delle suddette facoltà. Inoltre è opportuno modificare la procedura di nomina del direttore generale delle suddette aziende, prevedendo un maggior coinvolgimento dell'università. Riguardo poi al pericolo di condizionare l'autonomia universitaria segnalato dalla senatrice Alberici in ordine al comma 5 dell'articolo 4, si potrebbe modificare la disposizione prevedendo che lo statuto dell'università possa far riferimento ai

principi fissati per le aziende ospedaliere solo in quanto siano compatibili con l'attività universitaria. In ordine alle osservazioni della relatrice Minucci sull'articolo 6, le disposizioni circa la titolarità della direzione delle scuole di specializzazione sono piuttosto rispettose delle prerogative dell'università e, per quanto riguarda in particolare la formazione del personale sanitario non medico, le stesse organizzazioni di categoria sono favorevoli a che la direzione degli specifici corsi sia attribuita a personale universitario.

La senatrice ALBERICI, in un breve intervento, segnala al Sottosegretario che nel decreto legislativo manca qualunque norma transitoria relativa al blocco delle assunzioni degli assistenti ospedalieri, previsto nella legge di delega.

Il senatore NOCCHI fa presente che prevedere l'autonomia dal servizio sanitario nazionale delle aziende ospedaliere nelle quali insistono le facoltà di medicina potrebbe determinare effetti dirompenti rispetto ad un dibattito aperto da anni e che faticosamente si sta componendo nelle diverse realtà locali.

Il sottosegretario ARTIOLI, a quest'ultimo proposito, osserva che si tratta di attribuire le medesime modalità gestionali a tutte le strutture ospedaliere collegate con le facoltà di medicina.

La relatrice MINUCCI Daria replica agli intervenuti nel dibattito, confermando la valutazione positiva sulle scelte effettuate dal Governo per migliorare la collaborazione tra sanità e università. Riconosce che proprio in questo quadro è importante riaffermare il principio dell'autonomia delle università e la peculiarità delle strutture ospedaliere nelle quali si svolge l'attività didattica e di ricerca. Condivide la proposta del sottosegretario Artioli di omologare le modalità gestionali di tutte le suddette strutture ospedaliere e ritiene senz'altro preferibile una direzione di tipo universitario dei corsi per la formazione del personale sanitario non medico. Il decreto legislativo, infine, non fa alcun riferimento alla formazione continua, che invece è fondamentale, specie per le professioni sanitarie; sarebbe opportuno colmare tale lacuna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente ALBERICI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Fontana Alessandro e il ministro del turismo e dello

La seduta inizia alle ore 17,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport – profili amministrativi ed organizzativi: audizioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (R 48, C 7a, 10) Riprende l'indagine, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver brevemente ricordato le finalità dell'indagine, avverte che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha inviato le risposte al questionario della Commissione; quindi dà la parola al ministro Boniver.

Il ministro BONIVER, per quanto riguarda lo sport, osserva che tale materia non è di competenza comunitaria; tuttavia, di fronte al rischio che le Comunità, sia pure indirettamente, possano incidere sull'autonomia dell'ordinamento sportivo, il Ministero intende tutelarne in sede comunitaria la specificità e l'autonomia, sia per consentirne una valorizzazione, sia per porre le basi di un'armonica politica europea

Passando a talune questioni particolari, il Ministro avverte che difenderà la legittimità del Totocalcio, messa in dubbio in sede comunitaria ma essenziale per finanziare il mondo sportivo, e s'impegnerà affinchè, nel predisporre il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, non si proceda in via generale ma con provvedimenti specifici e comunque sempre consultando le organizzazioni sportive. Il Ministero, poi, è attivamente impegnato, d'intesa con la Sanità, nella

In materia di spettacolo, il problema non si pone in termini di recepimento di norme comunitarie, quanto piuttosto di concorso alla realizzazione di una politica europea della cultura e dello spettacolo,

attraverso l'attiva promozione di programmi comuni. Il Ministro, in conclusione, dichiara di condividere pienamente le indicazioni espresse dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee al termine dell'indagine conoscitiva condotta nella scorsa legislatura, segnalando – per quanto riguarda il suo Dicastero – la necessità di una costante partecipazione alla politica comunitaria attraverso funzionari specificamente qualificati e uno stretto raccordo con gli altri Ministeri. A tal fine ella intende costituire presso il suo gabinetto un ufficio di coordinamento per le politiche comunitarie.

Il PRESIDENTE ringrazia vivamente il ministro Boniver, indi sospende lo svolgimento dell'indagine.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: valutazione favorevole condizionata all'introduzione di modifiche al testo) (R 139 B, C 12ª, 1°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice MINUCCI Daria illustra un testo da lei predisposto recante le osservazioni da trasmettere alla Commissione sanità, segnalando l'importanza di un armonico raccordo fra sanità e università, che tenga il dovuto conto delle funzioni didattiche e di ricerca spettanti alla seconda e dei principi di autonomia che la qualificano.

In particolare, il testo proposto condiziona la valutazione favorevole a cinque modifiche. All'articolo 4, comma 3, si dovrebbero
sopprimere le ultime parole del comma stesso, al fine di ridurre
l'eccessiva disomogeneità dei modelli organizzativi degli ospedali su cui
insistono le facoltà di medicina. Al comma 5 dello stesso articolo,
andrebbe precisato che gli statuti delle università determinano le
modalità organizzative e gestionali dei policlinici in analogia ai principi
del decreto legislativo, solo in quanto questi ultimi siano compatibili
con i fini istituzionali delle università stesse. Al comma 6, la nomina del
direttore generale dei presidi ospedalieri ove insistono le facoltà di
medicina va effettuata non tenendo conto delle indicazioni del rettore,
bensì di concerto con quest'ultimo. Lo stesso comma va rettificato
precisando che le università e le aziende ospedaliere stabiliscono i casi
per i quali il parere della facoltà di medicina sia necessario e quelli per i
quali debba essere anche vincolante.

Passando all'articolo 6, va precisato – al comma 2 – che i corsi d'insegnamento nelle scuole di specializzazione vengono attribuiti dal consiglio di facoltà. Al comma 3, infine, va soppressa la norma che fa rinvio, per le modalità di affidamento della direzione dei singoli corsi, al comma 2.

Dopo che il senatore BISCARDI ha proposto una correzione formale, accolta dalla relatrice, il senatore MANZINI segnala come sia

difficile, nel formulare le osservazioni, enucleare le parti specificamente di competenza della 7ª Commissione dal complesso del decreto legislativo, su cui egli ritiene indispensabile un approfondimento. Non è affatto convinto, ad esempio, dell'opportunità che per taluni organismi sia previsto solo un direttore senza un consiglio di amministrazione.

La relatrice MINUCCI Daria risponde poi ad un quesito del senatore NOCCHI facendo presente che il problema del rapporto fra USL e presidi ospedalieri universitari è affrontato suggerendo le modificazioni all'articolo 4, comma 6.

Il senatore BISCARDI annuncia che voterà a favore del testo illustrato dalla relatrice, pur confermando la sua valutazione negativa sul complesso del decreto legislativo.

La senatrice ZILLI annuncia, a nome del Gruppo Lega Nord, un voto contrario.

Il senatore LOPEZ, pur manifestando apprezzamento per l'impegno della relatrice ad elaborare un testo articolato, recante proposte di modifica condivisibili, giudica l'insieme del decreto legislativo talmente grave da imporre comunque una valutazione negativa.

La senatrice ALBERICI presenta, a nome del Gruppo PDS, un testo che, nel segnalare l'esigenza di numerose modificazioni allo schema di decreto legislativo, esprime una valutazione complessivamente negativa su di esso. La senatrice, esprimendo comunque apprezzamento per talune parti del testo predisposto dalla relatrice, che giudica condivisibili, osserva che peraltro l'impostazione complessiva del decreto legislativo è tale da inficiarne la credibilità anche laddove potrebbe essere accolto. Chiede quindi al Presidente in quale modo si potrebbe dare conto, nel testo delle osservazioni, di quegli elementi sui quali vi sia un ampio consenso.

Il presidente ZECCHINO fa presente che vi sono due possibilità: o la votazione dei testi presentati (l'approvazione di uno dei quali precluderebbe ovviamente quella dell'altro) o il conferimento alla senatrice Minucci Daria del mandato a predisporre un più ampio documento, nel quale possano trovare collocazione anche gli argomenti dei Gruppi di opposizione.

La senatrice ALBERICI, pur esprimento apprezzamento, ritiene necessario che si passi alla votazione dei testi.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il testo presentato dalla relatrice Minucci Daria, che – previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RICEVUTO a nome del Gruppo socialista – viene approvato, restando quindi precluso il testo della senatrice Alberici.

10 Dicembre 1992 - 72 - 7^a Commissione

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport – profili amministrativi ed organizzativi: audizioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro del turismo e dello spettacolo

(R 48, C 7a, 1o)

Riprende l'indagine, sospesa dianzi.

Prende la parola il ministro FONTANA Alessandro, il quale segnala in primo luogo come dopo Maastricht sia ulteriormente cresciuta la necessità per l'Italia di una maggiore proiezione europea. Nel ricordare l'incontro svoltosi ieri fra i Ministri comunitari per la ricerca al fine di rifinanziare il terzo Programma quadro e avviare il quarto, rileva come anche dalle recenti riunioni sia emersa l'importanza di rafforzare la ricerca quale strumento per consentire all'Europa – priva di una politica industriale unitaria – di tener testa alla sfida che proviene dagli Stati Uniti e dal Giappone. Il Ministro sottolinea poi alcune questioni che considera fondamentali. In primo luogo, il contributo finanziario italiano alla ricerca europea è del 15 per cento, ma solo il 10 per cento della somma complessiva torna in Italia. Considerato che l'Italia produce solo il 3 per cento dei brevetti industriali dei Paesi più avanzati, è evidente che l'Italia, di fatto, finanzia la ricerca industriale francese o tedesca che, poi, colonizza l'industria italiana.

In secondo luogo l'analisi dei dati mostra che il ritorno dei fondi comunitari per la ricerca è distribuito in misura estremamente disuguale sul territorio nazionale (concentrandosi prevalentemente al Nord) e nel tessuto produttivo (venendo utilizzato quasi esclusivamente dalle grandi industrie, le uniche a disporre di adeguata organizzazione e strumenti di persuasione).

La struttura del Ministero, poi, è particolarmente debole e priva di mezzi anche sul cruciale versante dei rapporti internazionali: la maggior parte del personale è tuttora comandata da altre Amministrazioni o da enti ex pubblici. Occorre dunque procedere ad un'accelerata riorganizzazione del Dicastero, facendo seguito alla nomina dei responsabili per i vari dipartimenti.

Quanto al programma EUREKA, vi è il problema che solo il 10 per cento dei fondi stanziati dalla legge n. 46 del 1982 (sulla ricerca applicata) può essere destinato ad esso; il Ministero intende allora modificare tale legge e nel frattempo trovare soluzioni contabili per aumentare la massa spendibile. D'altra parte, l'Italia non si avvale dei fondi comunitari a disposizione perchè questi possono coprire metà del costo dei singoli programmi di ricerca, l'altra metà restando a carico degli operatori nazionali; ma troppo spesso mancano perfino i progetti e le iniziative.

Vi è inoltre un grave gap di informazione: l'Italia è l'unico Stato membro delle Comunità privo di un'agenzia specializzata per diffondere la conoscenza dei programmi comunitari, promuovere le iniziative in materia ed assisterle. Fino ad oggi ha operato in questo campo solo l'associazione APRE, costituita ad opera di vari enti pubblici e privati, che appare tuttavia ormai inadeguata.

Infine, accanto alla promozione, andrebbe posta una seria ed efficiente valutazione dei risultati conseguiti dalla ricerca, valutazione tanto più importante quanto più scarse sono le risorse finanziarie. Anche in questo campo – conclude il Ministro – vi è un grave divario rispetto a tutti gli altri Stati membri, che occorre colmare.

Dopo che la presidente ALBERICI ha ringraziato il Ministro, la senatrice ZILLI chiede una riflessione sulle cause di fondo dell'inadeguatezza della ricerca italiana e le prospettive di mutamento.

La presidente ALBERICI, in ordine all'incapacità degli operatori pubblici e privati italiani di utilizzare i fondi offerti dalle Comunità europee, chiede quali strumenti siano stati elaborati per rimediarvi e, quanto all'associazione APRE, ricorda i rilievi critici formulati dai magistrati della Corte dei conti.

Il ministro FONTANTA Alessandro risponde che, a suo avviso, il principale problema italiano è rappresentato dalla mancanza di rapporti e di comunicazioni fra i tre mondi della ricerca universitaria, degli enti pubblici e delle imprese, ciascuno dei quali segue una propria logica autarchica. Occorrono quindi interventi riformatori mirati su ciascuno di essi e volti a promuovere la collaborazione e la convergenza su obiettivi comuni. Quanto all'associazione APRE, essa finora ha colmato un vuoto di interventi dello Stato. Fra le possibili soluzioni attualmente allo studio – conclude il Ministro – si potrebbe pensare all'attribuzione di funzioni di collegamento e raccordo in campo scientifico all'ENEA.

La presidente ALBERICI ringrazia nuovamente il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

30ª Seduta

Presidenza del Presidente MICOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL E INA

(Osservazioni alle Commissioni riunite 5^a, 6^a e 10^a: Favorevoli con condizioni) (R 139 B, R 65^a, 1°)

Il relatore RABINO riferisce sul programma di riordino in titolo evidenziando anzitutto l'obbligo del Governo di porre la massima attenzione su quanto emergerà dal dibattito parlamentare, dal momento che il riordino in questione tocca il futuro dell'agricoltura italiana.

Ricorda quindi che nella recente riunione congiunta delle Commissioni Agricoltura del Senato e della Camera il Ministro dell'agricoltura ha dichiarato che lo strumento della privatizzazione non garantirà pienamente la difesa degli interessi nazionali giacchè il valore d'acquisto, che una multinazionale vorrà imputare al valore delle imprese oggetto d'asta, sarà strettamente collegato alle quote di mercato che tale acquisto le garantirà nel tempo.

Dichiarato quindi che la privatizzazione può essere in linea di massima condivisa, ma richiede una attenta riflessione sul modo con cui procedere, il relatore pone l'esigenza di considerare la politica agroalimentare in una dimensione complessiva, valutando gli effetti delle turbolenze internazionali. La presenza di gruppi internazionali nell'agroindustria italiana produrrà indubbiamente effetti indesiderati, mentre si correrà il rischio di vedere ridimensionate o trasferite all'estero le attività nazionali, con conseguente riduzione della occupazione, specie nelle aree meridionali.

Rilevato anche il rischio che vengano scardinati i tradizionali rapporti agroindustriali e mortificate le iniziative intese a migliorare la qualità delle produzioni nazionali, il relatore ricorda che un piano agroalimentare venne approvato dal CIPE, che riconosceva alla SME

una funzione centrale per il potenziamento del sistema agroalimentare italiano. Smantellare ora la SME e porla sotto il dominio straniero significherebbe compromettere la possibilità di gestire una adeguata politica di settore anche nella logica del Mercato comune europeo.

A suo avviso la SME dovrà essere rafforzata per dimostrarsi competitiva nella nuova realtà comunitaria. In tal senso egli ritiene necessaria la ricerca di soluzioni mirate ad ampliare la dotazione di mezzi finanziari aprendo ai privati e a quelle categorie di produttori e risparmiatori che più direttamente sono interessate al successo del sistema agroalimentare italiano.

Il relatore Rabino si sofferma quindi sulle linee di politica di rafforzamento del sistema agroalimentare tracciate nel dicembre 1988 dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale, nelle quali si faceva riferimento all'obiettivo della qualità globale come strategia vincente delle produzioni agroalimentari italiane; si parlava di contrattazione interprofessionale tra le organizzazioni di produttori e l'industria ed il commercio su grandi volumi di prodotti, nonchè di accordi di programma riguardanti progetti d'intervento per la valorizzazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni e per l'introduzione di colture non tradizionali.

Tali obiettivi, prosegue il relatore, sono ancora oggi validi, in una situazione in cui la SME potrebbe svolgere il ruolo di capofila in un settore importante dell'economia nazionale.

In un recente articolo apparso su un giornale di Napoli – egli aggiunge – si evidenzia che privatizzare significa risanare e convertire e non implica la cancellazione dello Stato sociale: su quest'ultima conclusione egli però nutre dei dubbi.

Conclude preannunciando di aver presentato alla Presidenza un progetto di parere favorevole con condizioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOBIANCO rileva che il piano di riordino in questione, sul quale si va manifestando l'incondizionata approvazione della grande stampa, viene presentato come strumento per riguadagnare la credibilità in campo internazionale. Ritenuto non corretto questo modo di impostare il problema, l'oratore avanza anzitutto dei dubbi sulla buona fede di taluni editori e giornalisti che sostengono ciò e contesta la validità di una impostazione puramente finanziaria della privatizzazione.

Rilevato poi come qualche timido tentativo di contestare il piano venga messo subito a tacere, il senatore Lobianco ritiene che il problema della privatizzazione debba essere visto nella giusta dimensione, in un quadro di compatibilità con un disegno di politica economica di sviluppo del Paese.

Il vero motivo del piano di privatizzazione, egli sottolinea, va ricollegato alla circostanza che variando il sistema politico deve mutare anche il sistema economico pubblico. Ma ciò non può avvenire al di fuori di un disegno complessivo, nè può sottovalutarsi il ruolo di mediazione che lo Stato svolge in un sistema ad economia mista.

Ribadito quindi che non si tratta di essere contrari per principio alla privatizzazione, ma di vedere se si deve privatizzare tutto o se

qualcosa può restare fuori, l'oratore ricorda che appena tre anni orsono il Governo riconosceva il carattere strategico del settore agroalimentare; si disse che la SME non si sarebbe ceduta «mai e poi mai». Le tre organizzazioni professionali agricole e le tre centrali cooperative ebbero a sottolineare in un documento dell'agosto 1989 il ruolo strategico dell' agroalimentare, che da settore diventava un sistema, da considerare complessivamente in tutte le sue potenzialità.

Analoga grande importanza altri paesi hanno riconosciuto al proprio sistema agroalimentare nell'ambito dell'economia nazionale; ciò spiega le grandi difficoltà che operatori dell'economia e della finanza italiana hanno incontrato nel tentare alcune acquisizioni.

Posto quindi l'accento sul ricorso alle produzioni interne (latte, pomodoro) da parte della SME, il senatore Lobianco ribadisce di sostenere non un blocco della privatizzazione ma una razionalizzazione di questa, per evitare generalizzazioni e distruzioni di risorse economiche e produttive.

Dichiara inoltre di concordare col relatore Rabino sulla necessità di avviare la privatizzazione mantenendo il ruolo dell'industria agroalimentare; manifesta preoccupazioni sul fenomeno di forte concentrazione che si sta verificando nel campo della distribuzione; ribadisce di essere contrario non alla privatizzazione bensì a «certe» privatizzazioni che puntano ad eliminare tutto senza preoccuparsi di recuperare e valorizzare il possibile.

Il documento governativo – sottolinea, avviandosi alla conclusione – riferisce che la debolezza è costituita dalla polverizzazione di tutto il sistema industriale. Ciò richiede che si affrontino insieme – in una razionale visione degli interessi complessivi del paese e tenuto conto degli impegni derivanti dalla nuova politica agricola comune e dagli accordi in sede GATT – tutte le difficoltà che emergeranno da un mercato mondiale drogato da gruppi che si contenderanno sempre maggiori spazi, usando una forza accumulata con mezzi non sempre leciti.

Il senatore BORRONI, premesso che il Gruppo PDS ha già espresso ieri in Assemblea la propria posizione sulle privatizzazioni, osserva come da una prima lettura il piano governativo si dimostri soprattutto una semplice dichiarazione di intenti generici.

Ribadito che il Gruppo del PDS non avanza contrarietà di principio o ideologiche, si dice preoccupato per il fatto che scelte di grande rilevanza non siano sostenute da un complessivo disegno di politica industriale e di allargamento della base produttiva. Nel documento governativo non c'è attenzione sulla crisi industriale e sulla disoccupazione, vere e proprie emergenze. Segni di crisi si sono manifestati anche in economie locali forti come quella di Mantova.

Chiestosi quindi quale fine faranno i lavoratori degli enti non privatizzati e come potrà avvenire la ristrutturazione di questi ultimi, il senatore Borroni ribadisce la necessità di tener conto degli effetti sociali scaturenti dai progetti in esame, privi di criteri operativi, di finalità e di obiettivi.

Il presidente MICOLINI ringrazia gli intervenuti e pone ai voti la

proposta di osservazione favorevole con condizioni avanzata dal relatore Rabino: la Commissione approva. Si sono astenuti i rappresentanti del Gruppo PDS.

MATERIA DI COMPETENZA

Progetto di relazione all'Assemblea sugli sviluppi dei negoziati CEE-USA concernenti l'agricoltura nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento: approvazione all'unanimità. *Doc.* XVI, n. 3) (R 50 0 01, C 9^a, 2°)

Il presidente MICOLINI ricorda che nella riunione congiunta tenuta con la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sui negoziati GATT era stata preannunciata l'intenzione di predisporre, ciascuna Commissione nella propria sede, un documento di indirizzo sulla materia.

Egli ha pertanto provveduto a redigere un progetto di relazione all'Assemblea.

In tale progetto si premette che la Comunità Economica Europea ha adottato, ancor prima della conclusione del negoziato GATT, una serie di misure che comportano una radicale revisione del sistema produttivo agricolo italiano ed europeo. L'intesa raggiunta a Washington fra la Commissione CEE ed il Governo USA in materia di GATT, per quanto non nota nei dettagli, comporterebbe gravissime ed ulteriori ripercussioni in aggiunta a quelle già decise in sede comunitaria.

Considerato che il Governo italiano è in grado di condizionare l'eventuale accoglimento di tale intesa e che l'imprescindibile esigenza di salvaguardare gli interessi vitali del paese, sotto diversi profili quali la bilancia commerciale e l'occupazione agricola ed industriale, non può essere negoziata, mentre possono essere, caso mai, negoziate modalità alternative in grado di compensare le eventuali ripercussioni negative con altre opportunità, si manifesta all'Assemblea – sempre nel progetto di relazione del relatore Micolini – l'urgenza di impegnare il Governo a condizionare la propria adesione all'adozione, da parte del Consiglio CEE, dell'intesa raggiunta a Washington fra la Commissione CEE ed il Governo Usa in materia di GATT, al rigoroso rispetto dell'interesse vitale nazionale, e più, in particolare, ad accogliere eventuali modifiche alle misure già adottate in sede di riforma della PAC purchè siano rispettate le seguenti imprescindibili condizioni:

- ad ogni riduzione produttiva, anche se indirettamente determinata da minori esportazioni, deve corrispondere la definizione di misure, comunitarie e/o nazionali, che consentano il recupero di uguali opportunità produttive in termini di ettari e di occupazione agricola ed industriale;
- eventuali compensazioni di produzioni, di cui sopra, devono essere accompagnate da misure economiche puntuali con particolare riferimento all'assetto dell'agroindustria ed ai rapporti di filiera fondati su un effettivo equilibrio di poteri fra produttori di materia prima ed industria di trasformazione;
 - i riflessi negativi sui redditi agricoli devono essere compensati,

anche con interventi nazionali, da un aumento delle già previste integrazioni comunitarie, garantendo la completa copertura dei finanziamenti a carico dello Stato;

 adottare nuove procedure di erogazione degli aiuti previsti dagli interventi della Cooperazione economica, procedure che garantiscano l'utilizzazione di prodotti agroalimentari italiani nel caso di aiuti alimentari.

Intervengono quindi i senatori LOBIANCO, che si dice favorevole alla relazione, e PEZZONI, per chiarimenti.

La Commissione, infine, approva all'unanimità la relazione all'Assemblea predisposta dal presidente Micolini.

La seduta termina alle ore 17,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (112)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

41ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente COVIELLO indi del Presidente

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (788)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 9 dicembre 1992.

Il presidente COVIELLO ricorda che, sul provvedimento, si era conclusa la discussione generale.

Prende quindi la parola, in sede di replica, il relatore, senatore CARLOTTO, che esprime la propria soddisfazione per l'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza dei Gruppi parlamentari sul provvedimento, seppure con l'eccezione della parte riguardante il condono previdenziale. Per quanto però tale argomento possa suscitare forti perplessità e palesi come pressante l'esigenza di interventi ben più incisivi da parte della pubblica amministrazione, il Relatore sottolinea come l'articolo 4, nel contesto del provvedimento, non rappresenti affatto un premio agli evasori, ma piuttosto un modo per giungere, data la costituzione dello sportello polifunzionale, alla normalizzazione di tutte le posizioni contributive. L'ordinamento giuridico settoriale, infatti, prima dell'emanazione del decreto in discussione, era assai carente sotto il profilo strutturale e procedurale mentre tutto ciò adesso viene migliorato e ammodernato. Per questi motivi fa presente la

necessità di procedere ad un'approvazione celere e definitiva del provvedimento al fine di evitare la decadenza del decreto-legge. Invita perciò il Presidente a far presente questa necessità anche alla Presidenza del Senato e alla Commissione bilancio che ritarda nell'emissione del suo parere.

Interviene quindi il sottosegretario D'AIMMO, sottolineando in primo luogo che il provvedimento ha un contenuto assai più vasto di quanto non sarebbe dato presumere dal suo solo titolo. Non è infatti un caso che sul provvedimento in esame si sia appuntata l'attenzione di tutte le categorie interessate che ritengono le norme previste una importante svolta in direzione della modernizzazione delle procedure amministrative, con benefici anche sul piano fiscale. Il primo obiettivo del disegno di legge è infatti quello di facilitare l'iscrizione e la registrazione delle posizioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Per migliorare ulteriormente il testo del decreto il Governo ha presentato anche emendamenti che, oltre all'iscrizione, prevedono anche le comunicazioni relative ad ogni variazione riguardante l'iscrizione stessa. Ciò potrà peraltro comportare una serie di controlli su differenti piani. Questa è anche la ragione della previsione di una struttura integrata come il Comitato di controllo previsto dall'articolo 3 che certamente non preclude ai singoli enti di continuare a svolgere le loro peculiari attività. Tale controllo si svolgerà inoltre ai vari livelli centrali e locali - con la collaborazione delle strutture periferiche. Il Sottosegretario rileva in secondo luogo come - nell'opera di ristrutturazione che l'amministrazione va compiendo su se stessa - si inquadri anche l'articolo 4, che vuole essere uno stimolo all'accettazione delle novità offerte dall'amministrazione soprattutto per quegli operatori che non hanno mai denunciato alcuna attività soggetta a contribuzione. Il provvedimento rappresenta dunque anche un sistema per portare alla luce eventuali omissioni e un incoraggiamento alla regolarizzazione delle proprie posizioni contributive, dato l'aumento dell'efficienza del sistema. Auspica pertanto una celere approvazione del provvedimento che costituisce un progresso nella direzione giusta, anche in vista della definitiva attuazione dell'unità europea.

Il presidente GIUGNI assicura il Relatore che saranno fatti gli opportuni passi affinchè la 5^a Commissione esprima in tempi brevi il parere sul testo e sugli emendamenti presentati. Per accelerare i lavori della Commissione, propone quindi di iniziare l'illustrazione degli emendamenti che saranno votati una volta acquisito il parere della 5^a Commissione.

La Commissione concorda.

Prende dunque la parola il senatore COVIELLO che illustra gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1, sottolineando che l'emendamento 1.1 è volto ad estendere la disciplina della legge n. 412 del 1991 anche alle cancellerie dei tribunali, alle commissioni provinciali per l'artigianato e alle commissioni provinciali per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali. Chiarisce

quindi che gli emendamenti 1.6 e 1.7 costituiscono la logica conseguenza dell'emendamento 1.1. Illustra poi gli emendamenti 1.8 e 1.9, rispettivamente volti a sopprimere la definitività del provvedimento previsto dal comma 3 dell'articolo 1 e a coinvolgere i comitati delle gestioni pensionistiche dell'INPS nelle attività previste dallo stesso comma 3.

Il sottosegretario D'AIMMO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

Il senatore MANFROI illustra quindi l'emendamento 1.4, volto a stabilire dei termini per le comunicazioni da effettuare agli sportelli polifunzionali, anche in relazione alla sospensione, alla ripresa o alla cessazione delle attività.

Il relatore, senatore CARLOTTO, illustra invece l'emendamento 2.0.1, volto a stabilire l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare all'INAIL le generalità, le qualifiche e il codice fiscale dei lavoratori.

Il senatore MANFROI illustra quindi gli emendamenti presentati a nome del suo Gruppo all'articolo 3, sottolineando che l'emendamento 3.1 è volto ad una migliore concentrazione degli sforzi nell'effettuazione del controllo su aree geografiche dove l'evasione previdenziale è maggiore. L'emendamento 3.3 estende invece la rilevazione di dati anche alle bollette della SIP e dell'ENEL che possono rappresentare validi indicatori per scoprire attività sommerse. L'emendamento 3.5 è volto a coinvolgere nelle attività previste dall'articolo 3, lettera e), le associazioni dei lavoratori autonomi oltre alle rappresentanze dei lavoratori dipendenti. L'emendamento 3.6 è poi volto a rafforzare le attività di controllo per l'individuazione di attività autonome svolte illegalmente da lavoratori dipendenti. L'emendamento 3.7, infine, prevede la formazione di comitati di vigilanza anche a livelli inferiori a quello regionale.

La senatrice DANIELE GALDI si richiama all'intervento effettuato nella discussione generale per l'illustrazione degli emendamenti 3.2, 3.4, 3.8 e 3.10.

Interviene infine il senatore STEFANELLI che illustra l'emendamento 3.9, volto ad una migliore specificazione del comma 4 dell'articolo 3, in relazione ai servizi ispettivi degli enti previdenziali.

Il presidente GIUGNI, considerando la prossima ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento. La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778)

Art. 1

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura« sono inserite le seguenti: », nonchè alle cancellerie dei tribunali, alle commissioni provinciali per l'artigianato e alle Commissioni Provinciali per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere».

1.0

COVIELLO, INNOCENTI, MOSCHETTI, DOPPIO, TANI

Al comma 1, lettera d) nel primo periodo, dopo le parole: «le iscrizioni», inserire le parole: «variazioni e cancellazioni»; nel secondo periodo, sostituire le parole: «di iscrizione presentata dal datore di lavoro» con le parole: «di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo».

1.2 IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «le iscrizioni» inserire le seguenti: «variazioni e cancellazioni».

1.3 Il Governo

Al comma 3, dopo le parole: «di ogni altra somma ad essi connessa» aggiungere il seguente periodo: «Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Ogni comunicazione dovrà avvenire entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento. Gli uffici competenti dovranno provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i trenta giorni successivi».

Manfroi, Lorenzi

Al comma 3, dopo le parole: «le iscrizioni», inserire le seguenti: «variazioni e cancellazioni».

1.5 IL GOVERNO

All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: «Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato» aggiungere le seguenti: «nonchè le commissioni provinciali per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali».

1.6 COVIELLO

All'ultimo periodo del comma 3 dopo le parole: «qualifica di artigiano» aggiungere le seguenti: «o di esercente di attività commerciale».

1.7 COVIELLO

Nell'ultimo periodo del comma 3 sopprimere le parole: «con provvedimento avente carattere definitivo».

1.8 COVIELLO

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo:

«In caso di attività plurime provvede all'attribuzione della qualifica il Comitato esecutivo dell'INPS, sentiti i Comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche».

1.9 COVIELLO

Art. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 è così modificato:

5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.

La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1º gennaio 1993, in occasione del pagamento dell'autoli-quidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo».

In prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di L. 20.000 per nominativo».

2.0.1

CARLOTTO

Art. 3

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «individua le aree» aggiungere le parole: «anche geografiche».

3.1

Manfroi, Lorenzi

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.2

Daniele galdi, Pellegatti, Pelella, Minucci. Smuraglia

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «degli enti previdenziali» aggiungere le parole: «della SIP, dell'ENEL».

3.3

Manfroi, Lorenzi

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dagli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «e dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.4

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUC-CI, SMURAGLIA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «nei luoghi di lavoro», aggiungere le parole: «e delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori ai fini di cui allelettere a) e d)».

3.5

Manfroi, Lorenzi

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis. stabilisce particolari progetti di controllo per individuare i soggetti che, al termine di un regolare lavoro dipendente, svolgono illegalmente un'attività autonoma».

3.6

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comitato per la vigilanza, di cui al comma 1 istituisce in ciascuna provincia un analogo comitato provinciale per la vigilanza, avente lo scopo di programmare e coordinare l'attività di accertamento nel territorio di propria competenza».

3.7

Manfroi, Lorenzi

Al comma 4 sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.8

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUC-CI, SMURAGLIA

Al comma 4, dopo le parole: «e dei servizi ispettivi degli Enti previdenziali» aggiungere le parole: «nel rispetto delle esigenze operative specifiche di questi ultimi per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali».

3.9

STEFANELLI

Al comma 5 sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le seguenti: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.10

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUC-CI, SMURAGLIA

IGIENE E SANITÀ (12a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

29ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CONDORELLI

> indi del Presidente MARINUCCI MARIANI

Intervengono il ministro della sanità DE LORENZO e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ARTIOLI.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio) (R 139 B, C 12a, 1o)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BRESCIA pone in via preliminare due questioni: una procedurale ed una politica. Circa la questione procedurale, egli si chiede se non sia possibile e preferibile che le Commissioni competenti per materia della Camera e del Senato esprimano un parere congiunto, data la rilevanza del provvedimento profondamente innovativo, onde evitare la possibilità che il parere delle due Commissioni sia diverso e quindi rischi di non costituire un valido punto di riferimento unitario al fine di apportare le necessarie modifiche al provvedimento governativo. Per quanto riguarda invece la questione politica il senatore Brescia chiede se e fino a che punto il Governo intenda attenersi al parere che le Commissioni esprimeranno, se cioè esso possa o debba essere vincolante al fine delle modifiche da apportare al decreto delegato. È un problema che riguarda tutti i Gruppi politici e ove non sia data risposta precisa da parte del Governo lo riproporrà in più sedi, ponendosi peraltro in tal caso il problema circa l'utilità che il suo Gruppo politico continui a partecipare ai lavori della Commissione relativamente all'esame del provvedimento in titolo.

Il presidente CONDORELLI precisa che in base alla legge delega la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul decreto delegato, peraltro non vincolante. D'altra parte data la rilevanza della materia è bene che tutti i Gruppi politici si assumano le proprie responsabilità. Facendo presente in proposito che la democrazia cristiana è abbastanza critica sul provvedimento, sottolinea che il Governo, almeno in linea teorica, potrebbe non prendere in considerazione le eventuali proposte emendative formulate dalla Commissione, assumendosi peraltro una grave responsabilità politica. Auspica la convergenza di tutti i Gruppi politici in modo da esprimere un parere unitario, facendo presente che personalmente non si vuole assumere la responsabilità di sostenere acriticamente un provvedimento che può avere conseguenze negative specie per le persone meno abbienti. Ritiene comunque che la posizione che i Gruppi hanno il dovere di esprimere chiaramente conservi inalterato il proprio valore politico.

Insistendo il senatore BRESCIA per acquisire l'orientamento del Governo a riguardo, dopo un intervento del senatore MARTELLI, il presidente CONDORELLI avverte che il ministro De Lorenzo sarà presente in Commissione alla fine della mattinata e potrà così rispondere a tutti i quesiti posti. Per intanto è dell'avviso che la Commissione debba proseguire i lavori ascoltando il seguito della relazione del senatore Pulli onde avere più tempo a disposizione successivamente per la formulazione delle proposte emendative.

Il senatore PERINA sottolinea la necessità che all'interno dei Gruppi vi sia la massima chiarezza, e che nell'ambito della Commissione si realizzi una convergenza quanto più ampia possibile. Una volta chiarite fino in fondo le rispettive posizioni, sarà necessario sentire il punto di vista del Governo.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che sarebbe stato opportuno realizzare un accordo preliminare con la Commissione Affari sociali della Camera, ma l'andamento della discussione sembra portare ad escludere questa possibilità.

Il senatore BRESCIA si dichiara favorevole a proseguire i lavori ascoltando il seguito della relazione in attesa del ministro De Lorenzo.

Il relatore PULLI, proseguendo nella sua esposizione iniziata nella seduta di ieri, sottolinea la portata del comma 3 dell'articolo 3, che di norma identifica l'area della USL con quella della provincia: si tratta di una previsione troppo drastica, che andrebbe sicuramente modificata. Riprendendo l'esposizione del contenuto dell'articolo 4, rileva che al comma 8 si prevede erroneamente che gli eventuali avanzi di bilancio siano destinati ad incentivi al personale, mentre sarebbe opportuno che fossero destinati a spese in conto capitale. Non condivide poi le disposizioni che prevedono genericamente l'abrogazione delle norme dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 128 e 129 del 1969 in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto: si può determinare una notevole confusione normativa, per cui sarebbe nettamente

preferibile una abrogazione specifica di norme ben individuate. L'articolo 5 è in linea di massima condivisibile, ma alla lettera d) del comma 4 occorrerebbe prevedere che al conto consuntivo sia allegato lo stato delle opere in corso di predisposizione; al comma 6 occorrerebbe poi prevedere, nell'ambito dell'elenco dei documenti contabili, anche il libro mastro. L'articolo 6 riguarda i rapporti con le università, ed appare in linea di massima soddisfacente, mentre l'articolo 7 concerne i presidi multizonali di prevenzione. Vengono costituite aziende regionali per la prevenzione, ma, contradditoriamente, al comma 2 dello stesso articolo si prevedono anche presidi multizonali di prevenzione, mentre vengono mantenuti i compiti delle USL in materia: non vi è quindi chiarezza nel disegno organizzativo delle strutture deputate all'attività di prevenzione e, d'altra parte, nessun riferimento si fa agli istituti zooprofilattici sperimentali, che pure dovrebbero avere un ruolo almeno di consulenza. L'articolo 8 riguarda la disciplina dell'erogazione delle prestazioni assistenziali. Sottolinea innanzitutto l'importanza della norma contenuta nel comma 7, concernente il superamento delle attuali convenzioni entro il 31 dicembre 1993; non vi è quindi la previsione di un adeguato periodo transitorio, mentre il nuovo sistema andrebbe comunque meglio specificato. Quanto alle altre norme contenute nell'articolo, appare errata ed inumana l'introduzione dell'obbligo per i medici di famiglia di esplicare le loro funzioni per ventiquattro ore al giorno ed in tutti i giorni della settimana, con la contestuale abolizione della guardia medica; appare anche inopportuna l'abolizione del numero chiuso dei medici di famiglia e la sostanziale liberalizzazione dell'accesso alla convenzione per la medicina di base. Il comma 3 contiene un riferimento alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, della quale non si parla in alcuna altra parte del decreto. mentre con riguardo agli ordini professionali, si deve sottolineare che essi non hanno mai di fatto irrogato sanzioni disciplinari, ed hanno svolto una funzione di tutela dei loro iscritti, anzichè della professione. Il comma 5 non prevede come deve essere organizzata materialmente l'erogazione delle prestazioni specialistiche, ed appare troppo generico. L'articolo 9 riguarda le forme differenziate di assistenza; osserva che le regioni dovrebbero determinare le quote di risorse da assegnare a tali forme differenziate di assistenza, ma sul concetto stesso di quote di risorse occorre una approfondita riflessione da parte della Commissione. Inoltre, nel decreto viene prevista la possibilità di forme differenziate di assistenza ospedaliera, di cui non si parla nella legge delega, e che fu esplicitamente esclusa nel corso del dibattito svoltosi presso la Commissione igiene e sanità sulla stessa legge delega. Esprime anche perplessità sul ripristino delle mutue così come delineato nel decreto delegato. Dichiara quindi di condividere pienamente le disposizioni sul controllo di qualità contenute nell'articolo 10, mentre a proposito dell'articolo 11 riguardante il versamento dei contributi occorrerebbe conoscere le motivazioni della disposizione che prevede che i contributi siano versati all'INPS e da questo trasferite alle regioni. L'articolo 12 prevede in sostanza il mantenimento del fondo sanitario nazionale, mentre in sede parlamentare era stata prospettata l'introduzione di un

fondo interregionale; il comma 2 prevede una riserva dell'uno per cento del fondo sanitario nazionale per attività di ricerca biomedica, ma vi è poi un lungo elenco di enti cui tale somma dovrebbe essere destinata, con il rischio di una eccessiva dispersione. Al comma 3 poi, riguardante i criteri per il riparto del fondo sanitario, le disposizioni contenute nelle lettere c) e d) sono evidentemente contraddittorie. Rileva quindi che l'articolo 13 sull'autofinanziamento delle regioni non contiene, contrariamente a quanto era stato paventato in precedenza in sede parlamentare, disposizioni che abilitino le regioni stesse ad introdurre addizionali contributive. L'articolo 14 riguarda i diritti dei cittadini; occorrerebbe una migliore disciplina dell'intervento delle associazioni di volontariato, mentre per quanto riguarda i controlli sono necessarie norme più chiare. L'articolo 15 concerne la dirigenza. Vengono individuati due livelli di dirigenza e viene prevista una nuova idoneità per l'accesso al secondo livello. A tal riguardo il relatore ritiene che il decreto dovrebbe contenere una scelta chiara: o il secondo livello è configurato come una nuova qualifica, oppure deve essere considerato un semplice incarico transitorio attribuito a chi ricopre posizioni dirigenziali. Nel testo del decreto tale scelta non è compiuta: da una parte si parla di uno specifico trattamento retributivo, e dall'altra si stabilisce che in caso di mancata riconferma dopo la verifica quinquennale, tale trattamento economico viene perso; non si comprende poi quali possano essere le altre funzioni cui dovrebbero essere adibiti dirigenti non riconfermati; una retrocessione pura e semplice infatti non è sempre possibile, perchè per il primo livello vi dovrà essere sicuramente una pianta organica rigida.

Interloquisce il presidente CONDORELLI, il quale rileva che di fatto le funzioni primariali attuali dovrebbero essere svolte dai dirigenti del primo livello, mentre quelli appartenenti al secondo livello avranno di fatto solo compiti di coordinamento e non di dirigenza di unità organiche.

Il relatore PULLI sottolinea l'assoluta necessità di una approfondita riflessione sul complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 15, e rileva che su molte questioni importanti di fatto si prevede un rinvio ad ulteriori normative per le quali occorrerebbe comunque stabilire forme di intervento delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'articolo 16 riguarda la formazione medica, mentre l'articolo 17 contiene la normativa sull'esame di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione; al comma 5 si fa riferimento all'idoneità con accesso riservato a più categorie professionali mentre invece ogni categoria professionale dovrebbe avere una propria idoneità specifica; al comma 8 si prevede che il possesso dell'attuale idoneità primariale esoneri dalla prova dei test teorico-pratici: sarebbe stato più logico prevedere un totale esonero dal nuovo esame per tutti coloro che siano in possesso dell'attuale idoneità. Non si comprendono poi le motivazioni della norma contenuta nel comma 9 riguardante la mobilità degli attuali primari; comunque si dovrebbe specificare che tale disposizione ha valore transitorio.

Il presidente CONDORELLI sottolinea che tale norma mira ad agevolare la mobilità dei primari, e si rende necessaria in vista della prossima chiusura di molti ospedali sottoutilizzati.

Il senatore Raffaele RUSSO ritiene che la norma in questione vada messa in relazione con la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 15: gli attuali primari per ottenere l'inserimento nel secondo livello dirigenziale debbono optare per l'incarico quinquennale; il concetto di retrocessione è connaturale a quello di incarico quinquennale.

Il senatore ZOTTI ritiene che la normativa contenuta nel comma 9 dell'articolo 17 sia penalizzante per gli attuali dirigenti medici, che si vedranno danneggiati nelle prospettive di carriera in virtù di quella disposizione.

Il relatore PULLI passa quindi ad illustrare l'articolo 18 del decreto contenente le norme transitorie. Si prevede al comma 2 che nei concorsi per il primo livello dirigenziale il 35 per cento dei posti sia per un quinquennio riservato agli attuali assistenti. La norma sull'inquadramento al secondo livello di tutti gli attuali primari appare poi chiaramente contraddittoria con la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 15.

Il senatore Raffaele RUSSO ritiene che non vi sia contraddizione tra le due disposizioni in quanto gli attuali primari dovrebbero comunque essere inquadrati al secondo livello salva la possibilità di optare per la verifica quinquennale.

Il relatore PULLI conclude quindi la sua esposizione sottolineando come tutte le disposizioni riguardanti il personale manchino di chiarezza e richiedano una nutrita serie di correzioni.

Il senatore PERINA ritiene che il dibattito debba immediatamente proseguire con l'apertura della discussione generale, mentre l'elaborazione del testo del parere dovrebbe iniziare a partire da lunedì. Fa quindi presente, con riferimento alle disposizioni concernenti il personale, che il Gruppo della democrazia cristiana è favorevole ad espungere gli articoli 15, 16 e 17, ed a rimettere alla contrattazione le materie in essi trattate.

Il senatore Raffaele RUSSO, intervenendo nuovamente, ritiene che occorra la presenza del Governo al dibattito in quanto su una serie di questioni è indispensabile che il Governo stesso faccia conoscere il suo punto di vista, anche in considerazione delle difformità interpretative cui si prestano molte disposizioni contenute nel decreto. Vi sono poi altre disposizioni sulle quali vi è stata una vera e propria rivolta del mondo sanitario che ha portato all'indizione per il 16 dicembre di uno sciopero dei medici. Per tali motivi il Gruppo socialista prima di intervenire nel dibattito ritiene necessario un intervento del Ministro della sanità.

Il senatore CARRARA ritiene che in questa fase del dibattito sia importante la presenza del Governo in quanto nel testo del decreto sono inserite norme che si configurano come vere e proprie provocazioni nei confronti del mondo sanitario; occorre quindi sapere se il Governo intende su tali disposizioni arrivare ad uno scontro con la Commissione, o se invece è disponibile a sopprimerle.

La senatrice BETTONI BRANDANI sottolinea la necessità che il Governo faccia conoscere subito in quale conto intende tenere i pareri che le Commissioni parlamentari emaneranno. Il problema non è quello di un chiarimento rispetto a norme ambigue: si tratta invece di sapere se il Governo intende sopprimere o meno alcune disposizioni contenute nel decreto. Se il Governo non dovesse accedere a richieste di soppressione, il parere andrà evidentemente considerato come un atto solo formale, privo di ogni reale incidenza.

Il senatore ZAPPASODI sottolinea l'opportunità di incontri informali tra le Commissioni dei due rami del Parlamento.

Il senatore MANARA ritiene che occorra partire dal fatto che sulla base della legge delega il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti delegati non è vincolante: tutti sanno quindi che il Governo può benissimo non tenere in alcun conto il dibattito che si sta svolgendo. In tale situazione è indispensabile che il Governo chiarisca preliminarmente le sue intenzioni in ordine alle richieste di modifica che saranno contenute nel parere.

Il presidente CONDORELLI fa notare al senatore Manara che la relazione del senatore Pulli, che pure è esponente della maggioranza è stata assai critica. Una mancata considerazione delle richieste contenute nel parere della Commissione potrebbe avere conseguenze di portata politica generale.

Il senatore MARTELLI rileva che la posizione del Governo è ormai nota. Non sarà poi possibile insistere su testi che incontrino una contrarietà delle Commissioni parlamentari, se si registrerà una ampia convergenza su un parere chiaro.

Il senatore MININNI JANNUZZI condivide le considerazioni del senatore Manara. È utopistico pensare che il Ministro della sanità, anche se presenzierà alle sedute della Commissione, intenda tenere conto del parere sullo schema di decreto delegato: basta guardare al comportamento tenuto dal ministro De Lorenzo nei confronti della Commissione negli ultimi tempi. In ogni caso è auspicabile la formazione di un'ampia maggioranza su un parere che contenga precise richieste.

Il senatore DIONISI esprime soddisfazione per il fatto che nell'ambito della maggioranza si stanno manifestando ripensamenti: certe battaglie andavano però fatte in sede di esame della legge delega mentre oggi il compito principale delle Commissioni parlamentari è quello di valutare la congruità degli schemi di decreti delegati rispetto a quanto previsto nella legge delega; nel parere non potranno quindi essere proposte modifiche che vadano contro le disposizioni contenute nella stessa legge delega. Ricorda quindi che tale legge fu votata in Assemblea con il ricorso al voto di fiducia, e che tale procedura ha dimostrato la mancanza di sensibilità da parte del Governo rispetto alle istanze parlamentari.

Si passa, quindi, al dibattito generale.

Il senatore PERINA ritiene che l'articolo 1 del decreto delegato, laddove specifica in modo dettagliato le indicazioni che il piano sanitario nazionale deve contenere, non sia conforme alle disposizioni previste nella legge delega in materia secondo le quali il piano avrebbe dovuto fornire solo degli indirizzi rispetto ai singoli piani sanitari regionali. Pertanto, a suo avviso, occorre rivedere l'articolo 1 per questa parte ed in particolare per quanto riguarda la lettera f) del comma 4 la cui formulazione appare confusa. Conseguentemente vanno rivisti anche gli articoli 2 e 3. L'articolo 2 dovrebbe specificare meglio le funzioni regionali. L'articolo 3 non appare conforme ai principi della legge delega che a riguardo stabiliva che il decreto delegato dovesse definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica articolata secondo i principi della legge n. 142 del 1990 prevedendo comunque che esse avessero propri organi di gestione nonchè un direttore generale ed un collegio dei revisori. L'articolo 3 del provvedimento all'esame invece prevede il contrario, e in contrasto con la citata legge n. 142, non prevede un consiglio di amministrazione che nomini il direttore generale e di fatto configura un unica azienda regionale di cui le unità sanitarie locali sarebbero organismi strumentali. Rimane invece esclusivamente il direttore generale che di fatto dipende dalla regione, attribuendosi a tutti gli altri organi poco più che funzioni consultive. Sempre all'articolo 3 la previsione per la unità sanitaria locale di un ambito territoriale coincidente con quello della provincia appare troppo restrittiva. Invece, in base alla legge delega le aziende avrebbero dovuto essere effettivamente di livello locale con una propria autonomia, nè la regione può sovrintendere a tali autonomie con l'assessorato alla sanità; meglio sarebbe un organismo, magari presieduto dall'assessore, che formuli indirizzi in materia, del tipo di quello che pure è stato previsto per la gestione per i presidi multizonali di prevenzione.

È da rivedere anche l'articolo 4, ad avviso del senatore Perina, laddove definisce le aziende ospedaliere, dovendosi tener conto che le unità sanitarie locali saranno ancora erogatrici di servizi in quanto gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi delle unità sanitarie locali. Sull'articolo 5 riguardante patrimonio e contabilità valgono, ad avviso del senatore Perina, le osservazioni già espresse dal relatore Pulli. L'articolo 7 contiene una contraddizione in quanto prevede la costituzione di un'azienda aggiuntiva per quanto riguarda la prevenzione, peraltro mal definita in quanto nulla si dice su taluni aspetti fondamentali della prevenzione sanitaria. Inoltre sembra che il servizio farmaceutico non sia più preso

in considerazione e ciò è del tutto irrazionale. È dell'avviso che anche all'articolo 8 vadano apportate modifiche in quanto non è possibile prevedere una disponibilità da parte dei medici di base ventiquattr'ore su ventiquattro per tutto l'anno. Si potrebbero ipotizzare forme di associazione tra medici. L'articolo 9 riguardante le forme differenziate di assistenza è forse il punto maggiormente critico. A riguardo il senatore Perina ricorda che in sede di legge delega si era raggiunta una intesa nel senso che le forme di assistenza differenziate avrebbero riguardato quote aggiuntive di risorse e che comunque tra tali forme di assistenza non sarebbe rientrata quella ospedaliera. L'articolo 9 invece ha stabilito diversamente con la possibilità di gravi conseguenze per il Servizio sanitario nazionale. Infatti se si tiene conto che in avvenire i fondi stanziati per la sanità saranno progressivamente diminuiti, prevedere la possibilità di togliere risorse dal fondo per forme differenziate di assistenza, che saranno gradatamente crescenti, significa svuotare di risorse il servizio pubblico costringendo le regioni a imporre un ulteriore tassazione per reperire quote aggiuntive di risorse sanitarie. In definitiva alla abituale sottostima del fabbisogno si aggiungerà una ulteriore riduzione di fondi e una conseguente maggiore tassazione a livello regionale. In tali condizioni il Servizio sanitario pubblico subirà una concorrenza sleale in quanto non potrà partire su un piede di parità rispetto ai privati, con ulteriore dequalificazione. Inoltre mentre nella legge delega si prevedeva una partecipazione del volontariato, di quest'ultimo nel decreto non c'è traccia. Per quanto riguarda l'articolo 10, concernente il controllo di qualità, fa presente che la lettura ottica è possibile solo per il bollino e non anche per la prescrizione.

Perplessità anche nutre il senatore Perina sull'articolo 12 che prevede ancora il fondo sanitario nazionale, anzichè interregionale e sull'articolo 13. Egli infine ribadisce l'opportunità che vadano espunti dal provvedimento gli articoli 15, 16 e 17 in quanto materie proprie di contrattazione.

Quindi, dopo un intervento del senatore CARRARA, che ricorda come la Commissione abbia necessità di acquisire l'orientamento del Governo per sapere quali sono gli spazi di mediazione e perciò quali sono le parti del provvedimento su cui c'è la disponibilità ad accogliere proposte modificative, ha la parola il ministro DE LORENZO.

Egli dichiara innanzitutto che il Governo nella predispozione del provvedimento si è attenuto ai principi contenuti nella legge delega. Non esclude tuttavia che possano essere rivisti taluni aspetti ove ciò sia ritenuto utile dalla Commissione al fine di migliorare il testo. Chiarisce comunque che non potrebbe prendere impegni a modificare disposizioni che comportino la competenza collegiale del Governo. Fa presente che nella predisposizione del decreto delegato si è preso a base il disegno di legge di riordino generale del Servizio sanitario nazionale come proposto dal Parlamento, riprendendone intere parti. D'altra parte se la Commissione ritiene di modificare taluni principi contenuti nell'articolo 1 relativi al piano sanitario nazionale per privilegiare la competenza delle regioni è disponibile a valutare eventuali proposte emendative, parimenti dichiara la propria disponibilità verso proposte

che configurino l'azienda in termini di maggiore snellezza, ferma restando la impossibilità di un ripensamento circa l'introduzione di un Consiglio di amministrazione, in quanto su tale organo già si espresse negativamente la Camera dei deputati. Con riferimento poi alle osservazioni formulate dal relatore Pulli circa la contraddittorietà della previsione riguardante lo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale rispetto alla nomina del direttore generale da parte della Regione, il ministro De Lorenzo fa presente che l'obiettivo sottinteso all'anzidetto avviso è di rendere notoria la fase preliminare alla nomina in modo da garantire l'eliminazione di ogni forma di interferenza politica senza peraltro impantanarsi nelle procedure rigide concorsuali. Il ministro De Lorenzo ritiene poi importante la previsione del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle Regioni circa la sostituzione del direttore generale in caso di violazione di leggi da parte di quest'ultimo o in una situazione di grave disavanzo. Ricorda che nel provvedimento sono stabilite le cause di incompatibilità e di ineleggibilità rispetto alla funzione di direttore generale, riprendendo disposizioni già contenute nel disegno di legge di riordino generale del Servizio sanitario nazionale, prevedendosi altresì il collocamento in aspettativa per i pubblici dipendenti che abbiano avuto la nomina a direttore generale. Sottolinea l'importanza di aver attribuito rilevanti poteri al collegio dei revisori circa il controllo sull'operato del direttore generale, che è, peraltro, in qualche modo limitato dal coinvolgimento nella gestione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e del consiglio dei sanitari, in quanto è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso da ciascuno di tali organi, Precisa che le competenze del sindaco in relazione alle attività delle Unità sanitarie locali sono a livello di indirizzo e di impostazione programmatica e non a livello di gestione. Quanto alla riduzione delle USL in ambito territoriale coincidente a quello della provincia, si tratta di una norma di principio che non esclude che di fatto in province di grandi dimensioni possano sussistere più unità sanitarie locali. Circa la configurazione della azienda ospedaliera si è tenuto conto di quanto era stato indicato dalla Commissione sanità in sede di esame del provvedimento di riordino generale del Servizio sanitario nazionale. Affinchè possa costituirsi l'azienda bisogna far riferimento al numero ed al tipo di strutture di cui dispone l'ospedale e non al suo bacino di utenza. Complessivamente le aziende ospedaliere, compresi gli ospedali di riferimento regionale per l'emergenza, dovrebbero essere meno di cento. D'altra parte si dichiara disponibile a prevedere criteri più restrittivi ricordando comunque che un eventuale disavanzo comporta la revoca dell'autonomia aziendale. Fa presente altresì che nel settore dell'ematologia taluni centri, riguardando più regioni, non possono essere configurati come aziende di tipo regionale bensì come centri di eccellenza per i quali si prevede un apposito finanziamento. Quanto ai policlinici universitari essi per essere costituiti in azienda devono avere le stesse caratteristiche degli altri ospedali così costituiti.

Il ministro De Lorenzo ricorda poi che il provvedimento prevede all'interno delle strutture ospedaliere una quota di posti letto per la costituzione di camere a pagamento, nonchè spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria, consentendo alle regioni in via eccezionale e per un tempo strettamente limitato, in caso di assoluta impossibilità di assicurare tali spazi, di ricorrere a convenzioni con case di cura o altre istituzioni di ricovero. Circa l'articolo 5 riguardante patrimonio e contabilità si dichiara disponibile ad accogliere proposte emendative che esemplifichino le procedure. Ritiene l'articolo 6, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, particolarmente importante in quanto tra l'altro risolve la conflittualità tra ospedalieri e universitari circa la formazione professionale, prevedendosi a riguardo un unico canale di formazione così come unico si prevede il canale per la formazione degli infermieri, materia quest'ultima su cui peraltro forse occorre ancora riflettere. Richiama l'attenzione anche sull'importanza dell'articolo 7 che attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un'apposita azienda regionale, prevedendo peraltro una competenza anche in materia di prevenzione ambientale, assicurando a riguardo l'intervento del Ministero dell'ambiente unitamente a quello della sanità in funzione di indirizzo e coordinamento.

Con riferimento all'articolo 8, che disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, dichiara che il provvedimento non intende sopprimere la funzione della guardia medica, nè della medicina dei servizi. Ricorda che nell'ambito della medicina di base, per la forte pressione dei giovani medici disoccupati, accanto alla figura del medico di medicina generale è stata successivamente creata la figura del medico associato, mentre per la guardia medica sono stati utilizzati i medici più giovani i quali, peraltro, per mancanza di esperienza, talvolta si sono trovati in difficoltà in casi di emergenza. Pertanto, sotto la pressione del sistema che si è andato instaurando, i medici di medicina generale hanno progressivamente ceduto pezzi delle loro funzioni. Con il provvedimento si riporta tutto nell'ambito della medicina generale, affidandone alla contrattazione la regolamentazione. Il ministro De Lorenzo sottolinea che è in malafede chi dice che il Governo intende abolire la guardia medica, dovendo invece i medici di guardia medica essere con gradualità riassorbiti nella medicina generale, potendo altresì erogare assistenza a propri pazienti secondo tempi e modalità stabilite in sede di convenzione.

Interloquisce il presidente MARINUCCI MARIANI che, prendendo atto della dichiarazione del Ministro circa il mantenimento della funzione della guardia medica, chiede allo stesso quale sarà la sorte degli attuali medici di guardia medica, se essi cioè continueranno a percepire il corrispettivo o meno.

Il ministro DE LORENZO precisa che tutti coloro che hanno rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, compresi i medici di guardia medica, conservano il diritto a rimanere titolari della convenzione; i medici di guardia medica avranno rapporti convenzionali insieme con i medici di medicina generale. Pertanto dal 1º gennaio prossimo la situazione rimane immutata sia per i medici di guardia medica sia per i medici dei servizi fino alla nuova convenzione, fermo restando che non è ipotizzabile creare lavoro subordinato tramite

subappalti in quanto ogni soggetto titolare di convenzione diventa titolare di altra convenzione.

Il senatore GARRAFFA ricorda che quando, con la legge n. 412 del 1991, fu stabilita l'unicità del rapporto di lavoro del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, vigevano due tipi di rapporto: quello convenzionale e quello di dipendenza, che dunque costituivano i due termini per poter esercitare il diritto di opzione. Con la legge delega di tali due termini uno è rimasto noto, quello che si riferisce al rapporto di dipendenza, l'altro, quello convenzionale, rimane oscuro perchè in tale legge si prevede il superamento delle convenzioni. La successiva circolare ministeriale in materia continua a far riferimento all'obbligatorietà dell'opzione, nonostante uno dei due termini rimanga privo di precisa connotazione. Poichè dunque il rapporto convenzionale è prorogato fino al 31 dicembre 1993 dal decreto delegato, chiede al ministro De Lorenzo che il termine per esercitare l'opzione sia prorogato fino a tale data o comunque fino a che il convenzionamento non assumerà connotazioni precise.

Il ministro DE LORENZO precisa che il Governo non è in grado di intervenire su questa materia già deliberata dal Parlamento, facendo altresì presente che le Regioni non sono favorevoli ad alcun slittamento del termine e che parimenti la Camera ha recentemente respinto una proposta mirante a prorogare il termine previsto per la cessazione delle situazioni di incompatibilità.

Seguono interventi del senatore MARTELLI, del senatore CARRA-RA (per il quale, fermo il principio di incompatibilità, si possono prendere in considerazione eventuali situazioni particolari) e del senatore ZOTTI (che chiede al Ministro quale sarà la sorte dei volontari che attualmente svolgono funzioni di guardia medica.

Il ministro DE LORENZO ribadisce quanto già in precedenza precisato.

Seguono interventi del senatore DIONISI (per il quale il Governo distrugge una organizzazione di lavoro senza peraltro indicare le connotazioni della nuova organizzazione) e del senatore Raffaele RUSSO (secondo cui all'interno della granda massa dei medici di medicina generale si dovrebbe prevedere un sistema misto che stabilisca per i medici un più basso numero di assistiti onde far fronte alle nuove incombenze).

Riprende quindi la parola il ministro DE LORENZO. Egli rimane sorpreso che non si voglia prendere atto che la contrattazione ha ampia competenza a regolamentare turni, ore di lavoro e modalità organizzative, essendo evidente che il medico di medicina generale non potrà lavorare 24 ore al giorno. Fa presente in proposito che con il provvedimento all'esame viene modificato il meccanismo di convenzionamento del medico di medicina generale, essendo modificata la struttura del compenso a lui spettante che sarà costituita da una quota

fissa per ciascun soggetto affidato e da una quota variabile in funzione delle prestazioni stabilite negli accordi di livello regionale. Pertanto chi vorrà fare più guardie mediche potrà avere un compenso superiore. Esclude che possano verificarsi difficoltà in ordine alla continuità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria di base.

Il senatore PISATI si dichiara favorevole alla soppressione della figura del medico di guardia medica ritenendolo una mina vagante per la sanità, in quanto del tutto sprovvisto di esperienza.

Il senatore CONDORELLI al contrario ritiene che tale medico sia una figura importante, anche se è dell'avviso che siano necessari qualificazione e aggiornamento.

Il ministro DE LORENZO, continuando la sua esposizione, ritiene molto importante quanto previsto all'articolo 10, mentre per l'articolo 12 si prevedono come criteri per il riparto del fondo sia l'eccesso di strutture che, a fini opposti, la carenza. All'articolo 13 non si prevede alcun ticket aggiuntivo; c'è solo la possibilità per le regioni di fare quanto in parte stanno già facendo. All'articolo 14 si stabiliscono procedure valide per far valere i diritti dei cittadini. Sull'articolo 15, ritiene che la questione della dirigenza abbia avuto disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista nel disegno di legge approvato dal Senato nella scorsa legislatura. La qualifica di assistente è mantenuta solo ad esaurimento; gli attuali assistenti hanno una riserva di posti per l'accesso al primo livello. I concorsi attualmente banditi sono mantenuti; parimenti si svolgono i concorsi per primario, ma chi li supererà sarà soggetto alla verifica quinquennale. Ai concorsi per il primo livello di dirigenza è ammesso chi svolge funzioni negli ospedali pubblici da almeno cinque anni. La nuova idoneità per il secondo livello di dirigenza comporta anche una valutazione delle capacità dirigenziali: si prevede un avviso con graduatoria; la verifica è effettuata da una commissione composta da dirigenti di secondo livello.

Il relatore PULLI chiede se per l'accesso al primo livello basti il diploma di specializzazione. La Commissione che effettua la verifica quinquennale dovrebbe poter essere composta anche da dirigenti di secondo livello appartenenti alla USL dove opera il dirigente la cui attività si intende verificare.

Il ministro DE LORENZO fa notare che tutte le scuole di specializzazione durano più di cinque anni, quindi tutti i candidati avranno almeno 5 anni di attività svolta in ospedale. Tutti i primari, allo stato attuale del testo, possono mantenere la qualifica e sono inseriti al secondo livello, l'opzione per la verifica quinquennale comporterà solo l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva. Condivide quanto richiesto dal relatore Pulli sulle commissioni che effettueranno le verifiche quinquennali.

Il senatore Raffaele RUSSO chiede chiarimenti sull'esatta portata del comma 4 dell'articolo 15.

Il ministro DE LORENZO ribadisce che tutti i primari attuali saranno inquadrati al secondo livello; chi vorrà ottenere un trattamento economico aggiuntivo dovrà optare per la verifica dopo cinque anni. Chi non supererà la verifica quinquennale non sarà retrocesso, ma perderà il trattamento economico aggiuntivo. I test sono universalmente accettati come prove di esame in tutti i paesi europei. Occorre un sistema che elimini ogni arbitrio e discrezionalità. Tutto il pubblico impiego verrà profondamente riformato con i nuovi decreti delegati.

Il senatore PERINA ritiene che tutta la materia trattata negli articoli 15, 16 e 17 debba essere rinviata alla contrattazione, coerentemente alla riforma dell'impiego pubblico.

Il ministro DE LORENZO, continuando il suo dire, a proposito dell'articolo 9, sottolinea che occorre partire dal presupposto che gli ospedali saranno finanziati a prestazione, ciò varrà per tutte le strutture pubbliche e private alla quali gli assistiti potranno rivolgersi. Saranno quindi abolite le convenzioni. L'assistito avrà conseguentemente grande libertà di scelta, e saranno soppresse le aree di privilegio garantito connesse alle vecchie convenzioni. In questo quadro, ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione, per tutti e l'unitarietà del Servizio sanitario nazionale, il settore pubblico e quello privato entreranno in concorrenza. Secondo quanto previsto dalla legge delega, sulla base di un'intesa nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni, sarà possibile, anche limitatamente alle Regioni che lo desiderino, determinare per alcune categorie di prestazioni, le cui tariffe sono state predeterminate, una contrattazione con soggetti che svolgano attività di intermediazione. Questo non significa affatto ripristinare le vecchie mutue, in quanto i nuovi soggetti che potranno erogare le prestazioni contratteranno con il Servizio sanitario nazionale e non riscuoteranno alcuna quota di contribuzione.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rileva che gli iscritti avranno la possibilità di avere chi contratterà l'erogazione delle prestazioni a livello collettivo.

Il ministro DE LORENZO sottolinea che per gli assistiti non cambierà nulla, si daranno solo maggiori possibilità di scelta. Il soggetto singolo che rifiuterà di associarsi in mutue non avrà alcuna riduzione di prestazioni.

La senatrice BETTONI BRANDANI condivide il fine di introdurre forme di concorrenza nell'ambito pubblico. Sottolinea però che ai sensi dell'articolo 9 il nuovo soggetto intermediario gestirà di fatto quote di contribuzione.

Il ministro DE LORENZO fa notare che i livelli uniformi di assistenza prevedono quote capitarie di prestazioni sulla base delle quali avvengono i finanziamenti; le quote capitarie per categorie di spesa sono quindi solo il tetto massimo di risorse destinabili ai nuovi intermediari.

Il senatore PERINA fa presente che l'articolo 9 di fatto consente la gestione di quote di contributi; sul mercato saranno ricontrattate le prestazioni anche con strutture private. Vi è quindi il rischio di uno svuotamente delle strutture pubbliche.

Il ministro DE LORENZO replica che vi è da parte di molti intervenuti una mancanza di riconoscimento del ruolo delle Regioni, che avranno la competenza a contrattare le prestazioni erogate tramite i nuovi soggetti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio) (R 139 B, C 12^a, 1^o)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CONDORELLI ritiene che compito principale della Commissione sia di verificare la congruità dello schema di decreto delegato al disposto della legge delega. Il decreto delegato contiene numerosi enunciati assai innovativi. Alcuni di questi sono pienamente condivisibili e possono così riassumersi: 1) lo sforzo di eliminare organismi politici dalla direzione dell'ospedale e delle USL; 2) lo sforzo di aziendalizzare ospedale e USL; 3) il rimborso degli erogatori di servizio a prestazione e a caso trattato con la conseguente scomparsa della pratica del pagamento a pie' di lista; 4) il tentativo di riportare il medico di fiducia al ruolo di gestore responsabile della salute del paziente e della spesa a tal fine ordinata; 5) i nuovi spazi aperti ai privati sia in quanto gestori di ospedali, sia anche in quanto finanziatori alternativi allo Stato. Il decreto delegato ha tuttavia, ad avviso del senatore Condorelli, dei limiti che suscitano perplessità. Alcune scelte rischiano di renderlo inefficace; se, come sembra, USL e ospedale sono enti pubblici non economici essi difficilmente potranno divenire vere

aziende. Inoltre non è noto quale sarà il rapporto di lavoro del personale, elemento determinante perchè l'azienda possa essere davvero tale. Tutto il decreto è permeato da una impronta burocratica e centralista di vecchia maniera che certo non si concilia con l'enunciato di aziendalizzare USL e ospedali. Non è possibile pensare ad un'azienda se questa ha ancora una contabilità articolata in capitoli di spesa. Il decreto è stato stilato in gran fretta e in molte parti è confuso. Ad esempio ben poco spazio è dato ai meccanismi che dovrebbero impegnare maggiormente le Regioni, quali il sostegno ed il controllo sulla qualità e sulla gestione delle USL e degli ospedali, la programmazione e la formazione del personale. Agli enunciati non fa seguito una chiara descrizione dei meccanismi operativi con cui realizzarli. Ciò rischia di tradursi in grave disagio e confusione per chi dovrà attuare le norme di legge. Non è prevista la gestione della transizione. È impensabile, ad avviso del senatore Condorelli, che un cambiamento di siffatta entità non abbia bisogno di un periodo di transizione sufficiente a sperimentare i modelli più adatti, a formare il personale necessario ai nuovi ruoli a creare una diffusa cultura del nuovo. Il non prevedere un adeguato tempo per la sperimentazione e per graduare il cambiamento come altri paesi hanno fatto può essre di grave nocumento alla riforma, e ciò è tanto più grave in quanto è stata creata un'attesa nella popolazione e sono state imposte tasse non indifferenti per migliorare il servizio sanitario. Il senatore Condorelli auspica che il Servizio sanitario pubblico possa trovare un assetto capace di dargli efficienza e qualità così da poter competere con il privato ad armi pari affinchè si possa sviluppare in Italia un sistema misto competitivo, a tutto vantaggio del paziente e della finanza pubblica. Esprime preoccupazione per la mancata previsione di un Consiglio di amministrazione della USL; si rischia di attribuire alla Regione tutti i poteri, senza dare agli enti locali il ruolo che a loro giustamente compete.

A tal fine si erano individuate quattro principali aree di intervento: l'ospedale e la USL; il personale medico apicale ospedaliero; il medico di fiducia e la regione. Se l'ospedale pubblico deve competere con il privato esso, ad avviso del senatore Condorelli, deve avere due caratteristiche: a) regole gestionali agili, con ampia autonomia di cambiarle da parte di chi gestisce; b) un rapporto di lavoro con il personale che consenta di motivarlo, formarlo, premiare il merito e scoraggiare comportamenti non corretti. L'ospedale costituito dovrebbe essere organizzato in dipartimenti con una articolazione di responsabilità, dal direttore generale alla capo-sala. Il finanziamento dovrebbe essere basato sul criterio del pagamento a prestazione. L'azienda dunque dovrebbe diventare un ente pubblico economico senza fini di lucro, ma soggetto a determinate regole economico-finanziarie, proprie della gestione imprenditoriale. Ciò non è compatibile con le disposizioni minuziose dell'articolo 5; pertanto l'azienda così come configurata nel decreto, rischia di non poter competere ad armi pari con un'azienda o gruppo privato, con la conseguenza che inesorabilmente il pubblico è destinato ad appassire progressivamente e a diventare la sanità per i poveri. Infatti la bozza del decreto delegato prevede all'articolo 9 una forma di assistenza sanitaria alternativa a quella pubblica da affidarsi ai privati cui possono accedere tutti coloro che non abbiano un basso

reddito, rinunciando all'assistenza pubblica e riducendo di conseguenza la contribuzione al fondo sanitario nazionale. Se l'ospedale pubblico non viene messo nelle condizioni di competere con il privato, non è difficile immaginare che esso si troverà in ristrettezze economiche sempre maggiori, ridurrà la qualità delle prestazioni e perderà quindi la fiducia della maggior parte dei cittadini, i quali si rivolgeranno al privato. In queste condizioni è facile prevedere per le aziende ospedaliere il disavanzo di gestione che comporterà, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto, la revoca dell'autonomia aziendale e la dequalificazione dell'ospedale. Se il privato poi, non si limiterà a gestire gli ospedali, ma si orienterà verso forme di copertura che garantiscono tutta l'assistenza sanitaria necessaria, dal medico di fiducia allo specialista, al ricovero ospedaliero fino all'assistenza domiciliare, tutto il servizio sanitario pubblico e non solo l'ospedale diventerà il servizio per i poveri, in modo analogo a quanto avvenuto negli Stati Uniti. Ricorda che in Gran Bretagna, a Londra, alcuni famosi e storici ospedali stanno per essere chiusi: sono ospedali che raccolgono casistiche che vengono da lontano, costano molto, la popolazione circostante è poco interessata alla loro sopravvivenza in quanto trova ciò di cui necessita.

Il personale sanitario ospedaliero deve essere altamente qualificato. È strano allora che sia prevista una nuova molto seria idoneità nazionale per accedere al secondo livello di dirigenza del ruolo sanitario, mentre per l'accesso al primo livello di dirigenza, è previsto, dopo il quinquennio di formazione o l'acquisizione della specializzazione, l'attuale concorso pubblico con i suoi perversi meccanismi che si prestano al non rispetto del merito. Il medico di fiducia, grande ordinatore di spesa, ha perso il suo ruolo centrale di responsabile della salute del paziente e della spesa che ordina. Il decreto ha recepito la necessità di ridare centralità al medico di fiducia e lo ha responsabilizzato sulla spesa. Manca però, ad avviso del senatore Condorelli, l'aspetto della riqualificazione professionale, che bisogna affrontare al più presto. Il medico di famiglia non può essere ritenuto responsabile per spese connesse a prestazioni specialistiche. È impensabile che parte dei risparmi di gestione del medico possano divenire parte dei suoi introiti. Il senatore Condorelli ritiene, poi, che la regione in un sistema misto molto competitivo abbia un ruolo fondamentale. Essa deve dettare le regole del sistema, gli standard per gli erogatori di servizi che intendono partecipare al servizio sanitario, verificare la qualità delle prestazioni erogate da tutti i soggetti attraverso appositi organismi. Inoltre è necessario che la regione sostenga e controlli la gestione delle sue aziende, che formi il manager sul campo, che faccia infine un attemo piano strategico con obiettivi chiari. Tutto ciò, ad avviso del senatore Condorelli esige presso la regione organismi che oggi non ci sono. Si potrebbe proporre una agenzia centrale regionale per la gestione sanitaria. D'altra parte anche la gestione del cambiamento, cioè del periodo transitorio, non è definito nel decreto, e il senatore Condorelli ritiene sia assai difficile pensare che il cambiamento possa avvenire senza aver ben disegnato e sperimentato dei modelli e dei progetti pilota. È dunque dell'avviso che alla bozza del decreto delegato che il Governo si appresta ad emanare debbano essere apportate tutte quelle

modifiche che vadano nella direzione di inserire nel sistema sanitario pubblico tutti i meccanismi che obbligatoriamente portano gli operatori a renderlo altamente qualificato e fortemente competitivo rispetto al privato, pena il fallimento dell'azienda. Preannuncia una serie di proposte emendative e si augura che le risposte ai suoi dubbi possa darle il Governo. Passando a trattare specificatamente dell'articolo 4, sottolinea la necessità che nella nomina dei direttori generali dei Policlinici universitari un ruolo determinante sia attribuito ai Rettori delle Università. Lamenta poi che nel decreto sia aperta la strada allo svolgimento di attività libero-professionali all'interno delle strutture pubbliche: si rischia di creare di fatto due categorie di degenti, per cui sarebbe preferibile consentire lo svolgimento di attività in strutture private, superando le incompatibilità, ed eventualmente prevedendo apposite convenzioni con le strutture private stesse. D'altra parte. l'approntamento di locali all'interno degli ospedali per consentire ai medici lo svolgimento di attività libero-professionale comporterà forti spese, in un momento nel quale gli stanziamenti per le spese in conto capitale sono stati ridotti al minimo. Con riferimento all'articolo 6 ritiene che non sia possibile escludere l'Università dalle specializzazioni mediche, mantenendo ad universitari la direzione delle scuole. Si pronuncia poi a favore di una contrattualizzazione del rapporto dei professori universitari. Per quanto riguarda il personale medico ospedaliero, ritiene che le funzioni attualmente svolte dai primari debbano rientrare nella competenza dei dirigenti di primo livello. La selezione, con prove di test, va fatta essenzialmente per l'accesso al primo livello di dirigenza. In linea generale, ritiene che occorra introdurre elementi di maggiore snellezza nel rapporto di lavoro. Per quanto concerne la ricerca biomedica, ritiene che l'1 per cento del Fondo sanitario nazionale debba essere considerato una soglia minima, e che occorra una struttura a livello nazionale che disciplini le erogazioni. Sottolinea infine la necessità di una normativa transitoria e di una adeguata gradualità temporale nell'entrata in vigore del nuovo sistema normativo delineato nel decreto.

Il presidente MARINUCCI MARIANI condivide in pieno l'esigenza manifestata dal senatore Condorelli circa una necessaria gradualità nell'entrata in vigore del nuovo sistema normativo.

Il senatore MARTELLI ritiene che il decreto delegato vada incontro alla necessità di attribuire più ampie facoltà di scelta agli assistiti, che vanno posti al centro del sistema. Il Parlamento non deve farsi carico di difendere ad oltranza l'impiego pubblico, che ha goduto di una serie di privilegi che si sono risolti in danno gravissimo e prolungato per gli assistiti. Il decreto delegato non diminuisce i livelli di assistenza per gli assistiti, ma consente solo l'instaurazione di un sistema di libera concorrenza tra settore pubblico e privato. Il Parlamento deve avere il coraggio di affrontare il problema dello sfascio del settore pubblico, aggredendo i privilegi, e gli sprechi ad essi connessi. Vi sono certo punti da cambiare nello schema di decreto delegato, ma certo non è pensabile il ripristino dei consigli di amministrazione delle USL, che vedrebbero il reingresso dei partiti nelle stesse; la scelta di fuoruscita dei partiti dalla

sanità va nell'interesse della sanità pubblica, così come la riduzione del numero delle USL, che va perseguita fino in fondo. Condivide le considerazioni del senatore Condorelli sulla necessità di evitare lo svolgimento di attività libero professionale per i medici nell'ospedale pubblico: si determinerebbero in tal modo inaccettabili differenze di trattamento all'interno delle strutture pubbliche.

Il senatore TORLONTANO ritiene che occorra anche parlare degli abusi e delle distorsioni che caratterizzano l'attività delle cliniche private.

Il senatore MARTELLI, proseguendo il suo dire, riferendosi alla normativa contenuta al comma 7 dell'articolo 3, rileva che occorre meglio precisare i requisiti per la nomina del direttore generale. Critica poi la disposizione contenuta nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 che rischia di non istituire aziende ospedaliere autonome nè in Sicilia nè in Sardegna. I tariffari delle prestazioni, previsti dall'articolo 8, vanno concordati tra lo Stato e la Federazione degli Ordini dei Medici. Per quanto concerne l'articolo 13, ritiene che vada escluso qualsiasi aggravio sui malati cronici, e che eventuali finanziamenti aggiuntivi vadano riferiti facendo ricorso alla fiscalità generale. Per quanto attiene all'articolo 15, rileva che occorre attribuire in modo chiaro competenze e responsabilità ai dirigenti di secondo livello. Al comma 3 dello stesso articolo 15, si deve prevedere che sia esplicitamente richiesto per tutte le branche specialistiche il possesso del diploma di specializzazione.

Il presidente MARINUCCI MARIANI sottolinea la necessità di una riflessione approfondita sulla questione da ultimo sollevata dal senatore Martelli; la formazione post-laurea è ormai attribuita anche all'ospedale con equiparazione al diploma universitario di specializzazione. Si richiama a tal proposito a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto.

Il senatore GARRAFFA rileva che la formazione degli specializzandi negli ospedali non comporta l'arricchimento culturale derivante dalle lezioni nelle scuole universitarie di specializzazioni.

Il senatore MARTELLI, proseguendo il suo intervento, critica il procedimento per la verifica quinquennale dei dirigenti di secondo livello, e rileva la necessità di modificare il testo prevedendo il rinnovo automatico ed eventualmente riducendo il periodo dell'incarico da cinque a tre anni. All'articolo 15, comma 4, propone che il personale che svolge funzioni primariali possa optare per il rapporto quinquennale rinnovabile e quindi per il secondo livello di dirigenza. Propone poi di modificare i commi 1 e 5 dell'articolo 17 prevedendo per tutte le branche specialistiche una specifica idoneità.

Il senatore VENTRE esprime scetticismo sull'esito del dibattito, sulla base delle esperienze passate. Il Governo ha avuto ben un mese e mezzo di tempo per predisporre il decreto, mentre la Commissione ha di fatto solo poche ore di tempo per esprimere un parere. Ritiene che il

والمنتاج يعيد

decreto contenga numerosi e vistosi errori di tecnica legislativa, che fa presumere che il decreto sarà fonte inesauribile di controverse giudiziarie. Si riferisce in particolare all'articolo 3, che prevede che il Presidente della Regione risolva il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza: si tratta di una norma assurda che dimostra che non si intende la differenza tra risoluzione e decadenza. Illogica è anche la previsione di un provvedimento motivato per la nomina dei direttori amministrativo e sanitario, allorquando i provvedimenti vanno motivati. Non ha poi senso la pubblicazione dell'avviso pubblico per la nomina del direttore generale, dato che si è escluso il concorso e la nomina è libera purchè effettuata nell'ambito dell'elenco nazionale. Non è chiara poi la portata della previsione della laurea in discipline giuridiche o economiche per il direttore amministrativo. Il tenore del comma 8 dell'articolo 3 porta a pensare che il dipendente privato nominato direttore generale sia collocato in aspettativa retribuita. All'articolo 5, il comma 2 prevede di fatto che i trasferimenti dei beni dei comuni siano disposti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale o provinciale, senza fare riferimento alle Giunte delle province autonome. Il comma 3 dello stesso articolo 5 non fa riferimento alle tasse catastali ed ipotecarie. All'articolo 8, poi, non si prevede chi debba stabilire le tariffe delle prestazioni. Ritiene di dover segnalare gravi errori di tecnica legislativa alla Commissione, perchè si eviti una situazione di totale caos normativo che scaturirebbe dall'entrata in vigore del decreto nella sua forma attuale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene che tutte le proposte di modifica dovrebbero essere trasmesse al relatore entro la serata di lunedì, in modo da dare la possibilità di stendere una bozza di parere per mercoledì mattina.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che alcune disposizioni contenute nello schema di parere vadano oltre quanto previsto dalla legge delega: si riferisce in particolare alle norme sulle competenze delle Regioni e sulle forme differenziate di assistenza. Manca poi una adeguata normativa transitoria. Gli articoli 1 e 2 configurano una concezione centralistica del nuovo Servizio sanitario, perchè le competenze del Ministero della sanità e degli organi costituzionali centrali vanno ben al di là della predisposizione del Piano sanitario nazionale. Troppo estesi sono poi i poteri sostitutivi attribuiti al Ministero della sanità. Le regioni si vedono assegnato di fatto un ruolo di enti che riscuotono contributi, ma non hanno un reale governo delle risorse, che sono vincolate con norme rigide di legge. Occorrerebbe poi prevedere una vera aziendalizzazione delle USL, mentre manca una seria impostazione imprenditoriale del ruolo del direttore generale. Troppo ampie sono le attribuzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo, che prevedibilmente saranno figure burocratiche che vincoleranno il Direttore generale. L'articolo 9 introduce di fatto una bipartizione del Servizio sanitario, ripristinando le mutue e determinando discriminazioni sulla base del reddito degli assistiti, attraverso la reintroduzione dell'assistenza indiretta. Occorrerebbe invece governare la domanda di prestazioni, agendo sulle attribuzioni degli ordinatori di

spesa. In generale sulla base di quanto previsto all'articolo 9, tutte le prestazioni che configurano delle forti passività, come la medicina dell'emergenza, graveranno sul settore pubblico, mentre al settore privato saranno attribuiti i settori più redditizi. La previsione di una forma di assistenza differenziata per la farmaceutica poi porta ad una contrattazione dei prezzi dei farmaci da parte delle mutue, mentre il settore pubblico avrà prezzi imposti. In questa situazione non può parlarsi di una vera concorrenza tra settore pubblico e settore privato. Critica poi lo scorporo della prevenzione delle USL, che rompe l'unitarietà del Servizio sanitario e apre la strada a differenze di trattamento, inaccettabili anche per il personale addetto. Inaccettabile appare anche la dismissione delle convenzioni in atto, che apre la strada all'assistenza indiretta per tutte le situazioni in cui il ricorso alle strutture private è di fatto una via obbligata. Critica quindi la stesura delle disposizioni riguardanti la dirigenza e preannuncia a tal riguardo la presentazione di proposte emendative.

Il senatore CARRARA ritiene che debba essere fatta una seria riflessione sul contenuto e sulla portata del decreto delegato, anche perchè una parte delle tematiche in esso contenuta è connessa ad altre tematiche presenti in provvedimenti che la Commissione sanità non ha al proprio esame. Si rischia di essere irresponsabili se si traduce sul piano operativo il contenuto di talune disposizioni del provvedimento, in quanto non è previsto alcun strumento di verifica e di controllo circa l'applicazione sul territorio del provvedimento in titolo. Ricorda che il problema della sanità ha una sua centralità sul piano sociale; pertanto se non si procede con la necessaria cautela si provoca una ulteriore disarticolazione della società, offrendo ulteriori argomenti alle Leghe per la contestazione del sistema. È in gioco, dunque, a suo avviso, la natura stessa delle istituzioni, dal momento che se il decreto delegato diventa operativo possono verificarsi reazioni esplosive di grave portata. Si è voluto regionalizzare la sanità, senza tener conto che le regioni non sono in grado di gestire neanche l'ordinaria amministrazione. D'altra parte è sintomatico che il Governo delle unità sanitarie locali sia affidato interamente ad un direttore generale, peraltro controllato da ben cinque revisori dei conti, senza che sia previsto un livello istituzionale di indirizzo, dal momento che è stato soppresso qualsiasi livello istituzionale locale su cui peraltro si era basato il concetto della sanità pubblica. Viene meno anche la prevenzione: infatti un conto è prevedere i presidi multizonali, prevalentemente organismi di gestione, altro è programmare ed organizzare la prevenzione con riferimento all'igiene pubblica, all'igiene ambientale e nei luoghi di lavoro. D'altra parte, ad avviso del senatore Carrara, la prevenzione non potrà essere organizzata nella misura in cui di fatto le USL rimarranno prive di strutture e di personale. Ciò sarà reso possibile anche perchè si intende costituire in aziende autonome un numero eccessivo di ospedali mentre invece andrebbero costituiti in aziende ospedaliere solo gli ospedali di alta specialità. Con riferimento poi all'articolo 9, fa presente che il testo si discosta da quello accolto nella legge delega ed è invece analogo al precedente testo riguardante le mutue e le intermediazioni, presentato dal Governo. Ritenendo che non si possa dare un giudizio del tutto

negativo sul convenzionamento, che funziona quando le strutture pubbliche funzionano, sottolinea la necessità di una impostazione che integri efficacemente il pubblico con il privato al posto dell'attuale disegno che introduce meccanismi di concorrenza peraltro sleale, sulla base di pure valutazioni di mercato, con conseguenze sociali incontrollabili, che spingono comunque verso il corporativismo e l'individualismo. È dell'avviso che occorra espungere gli articoli 15, 16 e 17, in quanto materia di contrattazione. Di fatto il Governo con il decreto delegato espropria il Parlamento delle funzioni di indirizzo, di controllo e di verifica. In sede applicativa sarà necessaria l'emanazione di una serie di decreti sia da parte del Governo che da parte delle regioni; molte delle quali peraltro, è prevedibile, che non procederanno a tali adempimenti.

Ritiene che la Commissione debba fare uno sforzo per far capire al Governo che si tratta di una operazione affrettata, bisognosa di molte verifiche e riflessioni a livello istituzionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, ritenendo che ormai non si possa più bloccare l'emanazione del decreto delegato in quanto è un provvedimento attuativo della legge delega già approvata, sottolinea comunque la necessità di emendare il provvedimento proponendo, ovunque possibile, gradualità temporali, verifiche e sperimentazioni in quanto c'è il rischio che almeno talune regioni operino per il tutto e subito con possibili danni di notevole portata.

Il senatore GRASSANI si augura che il ministro De Lorenzo partecipi al prosieguo dei lavori della Commissione con uno spirito diverso da quello manifestato nella seduta antimeridiana. Ritiene che presto si costituiranno comitati di agitazione in tutta Italia per contrastare le disposizioni del decreto delegato che si ha fretta di approvare. In Emilia è già stato costituito un comitato di agitazione. La situazione dei medici di guardia medica è particolarmente grave, impossibilitati come sono a fare pratica attiva negli ospedali. È scandaloso, a suo avviso, sostenere che le case di cura private siano sorte per assicurare una migliore assistenza ai cittadini, mentre invece è noto che agiscono esclusivamente per lucro, assumendo personale sanitario senza alcun controllo. Si dice infine contrario alla ricostituzione delle camere a pagamento negli ospedali, tale previsione contrastando nettamente con il dettato costituzionale.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992

9ª Seduta

Presidenza del Presidente FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

Schema di decreto legislativo sui nuovi organi del contenzioso tributario

(Esame e rinvio) (R 139 B, B 80°, 4°)

Svolge la relazione il deputato IANNUZZI, il quale effettua un'ampia disamina del testo, dando specificamente conto delle disposizioni normative recate dai singoli articoli. Il relatore osserva che, pur se si è ormai arrivati all'ultima fase dell'iter legislativo della riforma del contenzioso tributario, è ampiamente diffusa la constatazione della sua incompletezza. La stampa specializzata, con le autorevoli voci di insigni studiosi, fa notare che non vi è la previsione dell'impegno a tempo pieno per il giudice tributario, requisito e presupposto primo per la piena dignità, efficacia e validità della giustizia tributaria. Lo schema di decreto delegato all'esame non appare inoltre in sintonia con le ipotesi elaborate in questi giorni dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, la quale ha previsto l'unicità della giurisdizione, ivi compresa la giurisdizione tributaria, e la costituzione di un unico organo di autogoverno. Il compito attuale della Commissione dei 30 è però solo quello di esaminare la rispondenza dello schema di decreto legislativo ai criteri dettati dalla legge di delega, la legge n. 413 del 1991.

Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità dei membri delle commissioni tributarie, il relatore IANNUZZI sottolinea l'opportunità, nel rispetto della legge delega, di escludere da tale regime i funzionari dell'amministrazione finanziaria che non concorrono all'accertamento e alla riscossione dei tributi le cui controversie sono di competenza delle commissioni tributarie, come per altro previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 per i dipendenti degli enti

locali. La modifica si rende necessaria per evitare che l'incompatibilità assoluta colpisca anche gli appartenenti alla amministrazione finanziaria che non svolgono alcun servizio nè connesso nè connettibile con l'imposizione tributaria ovvero la riscossione dei tributi di competenza delle nuove commissioni. D'altra parte la competenza delle nuove commissioni solo parzialmente è innovativa rispetto alla competenza delle vecchie commissioni, per cui non si giustifica il regime di incompatibilità assoluta, tanto più iniquo per coloro che, già nominati giudici delle vecchie commissioni, godrebbero del regime di favore e della priorità per la nomina a giudici tributari. Non sembra opportuno poi rinunziare all'esperienza maturata ed alla professionalità di tali soggetti, particolarmente preparati nella materia tributaria.

In ordine all'articolo 11, comma 1 – lì dove si prescrive che i componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre 9 anni e, entro i due anni successivi, possono essere nominati in posti che si rendono vacanti in altre commissioni – il relatore osserva che la limitazione dei due anni e la discrezionalità del «possono essere» non sono state previste dal legislatore delegante, che, anzi, con le parole «nello stesso ufficio» ha inteso prevedere un automatismo di cambio di ufficio e la continuità nella funzione, onde assicurare il rispetto del principio della inamovibilità del giudice, sancito dalla Costituzione. Pertanto il relatore propone di sostituire, al comma 1 dell'articolo 11, le parole «ed entro i due anni successivi possono essere nominati» con «e sono nominati».

In ordine all'articolo 17, riguardante il Consiglio di presidenza, il relatore propone che siano previsti in tale Consiglio 3 vice presidenti, di cui almeno 1 di Commissione tributaria regionale.

Circa il trattamento economico dei componenti il Consiglio di presidenza, il relatore osserva che esso è dall'articolo 27 integrato con un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti del Consiglio superiore della magistratura per ogni riunione, oltre al trattamento di missione, se residenti fuori Roma. Il trattamento economico, data la parità di funzione, è uguale per tutti i componenti del Consiglio superiore. Ai componenti, che sono esonerati dalle funzioni proprie, per le quali è conservata la titolarità dell'ufficio, è mantenuto anche il relativo trattamento economico commisurato nella parte variabile, relativa alle commissioni, a quella più elevata determinata nello stesso periodo ai componenti di commissione tributaria regionale.

Circa la nomina preferenziale nelle nuove commissioni tributarie dei componenti di quelle vecchie – disciplinata decreto-leggel'articolo 43 – il relatore IANNUZZI sottolinea l'opportunità di prevedere la conferma del grado, della funzione, e dell'incarico degli attuali componenti, sia nel rispetto dei diritti quesiti, sia per motivi equitativi, venendosi a creare, altrimenti, un iniquo livellamento e una violazione del generale divieto di reformatio in peius che potrebbe comportare una demotivazione dei soggetti degradati senza demerito, pur avendo legislativamente riconosciuta, in via prioritaria e con precedenza su ogni altro richiedente, la nomina a componente nelle nuove commissioni tributarie.

Per la immediata nomina dei vice presidenti di sezione, solo in sede di prima attuazione, nel rispetto dei diritti quesiti degli attuali vice presidenti componenti laici, sulla scia della valutazione della professionalità, di cui al punto 3 dell'articolo 11 che dopo 5 anni di attività nelle commissioni provinciali prevede il passaggio nelle commissioni regionali, tenuto conto della oggettiva impossibilità che tutti i posti di Presidente e Vice presidente possano essere ricoperti da magistrati, in osservanza della legge delega la quale prevede la qualifica di magistrato solo per i presidenti e non anche per i vice presidenti, è opportuno stabilire che i componenti le commissioni tributarie di 1º e 2º grado, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio senza demerito di almeno 10 anni per il 1º grado e di 15 anni per il 2º grado, siano nominati rispettivamente vice presidenti della commissione provinciale e della commissione regionale. Per quanti siano stati già nominati vice presidenti ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, l'anzianità richiesta dovrebbe essere di 5 anni.

Il deputato IANNUZZI conclude la sua relazione rammaricandosi che i ristrettissimi limiti del tempo concessogli non gli abbiano permesso di svolgere una analisi più ampia e particolareggiata, ma ripromettendosi di fornire ulteriori chiarimenti nel corso del dibattito.

Il presidente FAVILLA dichiara aperta la discussione sullo schema di decreto delegato.

Il deputato BIANCHINI annuncia di avere testè presentato al Presidente alcune sue proposte in ordine allo schema di decreto delegato sul nuovo processo tributario, provvedimento strettamente connesso anche se distinto rispetto a quello in esame. Il deputato BIANCHINI propone di introdurre all'articolo 73 la previsione dell'istituto dell'«errore scusabile», di limitare al massimo le spese a carico della parte soccombente, di introdurre all'articolo 48 adeguati incentivi per la definizione preventiva della controversia e di introdurre all'articolo 39 un altro caso di sospensione del processo.

In quanto alle nuove commissioni tributarie, è evidente che esse risentono di alcuni difetti di origine, più volte denunciati e ineliminabili nella attuale sede. Peraltro qualche miglioramento può essere arrecato. Ad esempio, per la nomina dei componenti andrebbe dato un maggior rilievo al merito e alla competenza specifica nelle materie tributarie, attenuando il peso dato alla anzianità nel testo all'esame. In ordine all'articolo 44, il deputato BIANCHINI osserva che i componenti della Commissione tributaria centrale sono quasi tutti magistrati di appello residenti a Roma e assegnarli alle nuove commissioni regionali e provinciali sparse sul territorio nazionale comporterebbe ingenti spese di trasferta, sulla cui opportunità c'è forse da riflettere. Infine il deputato BIANCHINI osserva che il numero dei magistrati di appello è addirittura inferiore a quello delle sezioni delle commissioni tributarie provinciali, quando l'articolo 3, comma 2, prevede che tali sezioni abbiano per Presidente e Vice presidente appunto dei magistrati di appello. Segnala in ultimo che da più parti è stata rilevata l'opportunità

di mantenere anche nelle nuove commissioni tributarie i dipendenti dell'amministrazione finanziaria.

Il presidente FAVILLA rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA sottolinea che la Commissione dovrà arrivare alla conclusione dei lavori sui decreti concernenti il contenzioso, la minimum tax e i coefficienti presuntivi di reddito, prima degli altri provvedimenti, per i quali invita i Gruppi a nominare loro rappresentanti in comitati ristretti che potranno preparare una proposta di parere.

Il sottosegretario PISICCHIO – in riferimento alle proposte avanzate nell'ultima seduta dal relatore Ferrari circa la discussione del testo sulle agevolazioni – osserva che sono stati riscontrati validi e corposi motivi per una più approfondita riflessione. Il Governo pertanto è favorevole alla proposta di procedere per ora all'esame solo di un primo gruppo di agevolazioni tributarie, fermo restando naturalmente l'impegno a considerare nell'immediato prosieguo il quadro complessivo.

Il senatore VISCO nota che fino ad ora non è stata focalizzata la questione principale. Le risposte del Governo al relatore sono del tutto evasive e non convincenti; d'altra parte bisogna anche ammettere che il grado di effettiva realizzabilità della delega si è alquanto ridotto a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 413 del 1991. I limiti temporali previsti dalla delega sono di fatto già saltati. Il Gruppo del PDS si chiede quindi se non sia il caso di pervenire rapidamente ad una modifica della norma di delega, consentendo così anche di procedere per tranches e di modificare i criteri per una loro maggiore applicabilità. Per altro, se i decreti delegati venissero emanati in violazione di precisi criteri della delega, come ad esempio quello di una preventiva ricognizione globale di tutte le agevolazioni esistenti, sarebbe quanto mai probabile una successiva censura di incostituzionalità. È necessario andare verso un sistema di revisione periodica annuale di tutta la materia, previa un'indicazione da parte del Governo delle agevolazioni che a suo parere presentano carattere strutturale. Per altro il Ministero delle finanze ha rivelato di non essere in grado di controllare e gestire la complessa materia delle agevolazioni, anche perchè in effetti il legislatore continua a distribuire agevolazioni di varia natura.

Il presidente FAVILLA osserva che solo il Governo è ancora nei termini per presentare un emendamento al disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria, che proroghi la delega.

Il senatore RASTRELLI osserva che finalmente si è chiarito un equivoco. I termini della delega non sono stati rispettati, non è stato

redatto l'inventario globale delle agevolazioni e quindi è svanita la possibilità di controllare il rispetto del limite del 50 per cento. La Commissione dei 30 non è in condizioni di esercitare correttamente il suo compito di controllo e va anche riconosciuto che la delega era formulata in termini non perfetti. Peraltro l'opinione pubblica è estremamente sensibile in ordine al problema delle agevolazioni tributarie ed anche per tale motivo occorre procedere ad una prima scrematura. In questa situazione è evidente che ormai tutti i Gruppi sono giunti a ritenere che i termini della delega vadano prorogati, con modifiche che rendano attuabile la stessa delega, ribadendo anzitutto il criterio della elencazione globale.

Il deputato ALBERTINI concorda sulla necessità di una nuova formulazione dei contenuti della delega, procedendo però fin da subito alla revisione di un primo gruppo di agevolazioni.

Il senatore PAINI concorda con la necessità di modificare la delega, rilevando che finora il Governo non ha ancora ottemperato all'obbligo di presentare un preciso schema di decreto delegato, suddiviso in articoli.

Il deputato BIANCHINI concorda con le osservazioni avanzate da tutti i Gruppi ed in particolare con il lucido intervento del senatore VISCO, ma dichiara di temere che la Commissione avvii una procedura di cui poi non possa garantire politicamente l'esito.

Il senatore SCHEDA conviene con le proposte avanzate e chiede al Governo di dichiarare se è disposto a presentare esso un emendamento per la modifica della delega.

Il presidente FAVILLA nota che tutti i Gruppi chiedono al Governo di presentare una richiesta di proroga dei termini della delega, intesa non come mera dilazione ma come concreto strumento per l'attuazione della delega stessa. Contemporaneamente il Comitato ristretto lavorerà in piena unità di intenti per definire un primo gruppo di agevolazioni su cui intervenire ed anche per la modifica degli stessi contenuti della delega.

Il deputato FERRARI nota che naturalmente il rinvio dei termini dovrà riguardare anche il provvedimento sul nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 15 dicembre, alle ore 8.30 per l'esame dei due provvedimenti sul contenzioso tributario e alle ore 15.00 per l'esame del provvedimento sulla *minimum tax* e del provvedimento sui coefficienti presuntivi di reddito.

La seduta termina alle ore 16,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1992 23° Seduta

Presidenza del Presidente SAPORITO

La seduta inizia alle ore 10,10.

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (795)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, dopo aver ricordato che il provvedimento in titolo reitera il precedente decreto-legge n. 385, fa osservare che nel nuovo testo si è tenuto conto delle modificazioni apportate dalla Commissione giustizia del Senato. In particolare le misure patrimoniali ed interdittive sono state ricondotte all'interno del processo penale ed è stata eliminata la previsione concernente l'applicabilità del decreto ai procedimenti in corso, in considerazione della valutazione prevalente che considera non retroattive anche le norme concernenti misure cautelari. Raccomanda pertanto di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia – San Sebastian il 26 maggio 1989 (656)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del senatore RUFFINO, si dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole. Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734) (Parere alla 3º Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RUFFINO illustra il provvedimento, precisando che il Servizio sociale internazionale è stato autorizzato, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge n. 184 del 1983. Tale ente, che costituisce un'organizzazione internazionale che opera a favore di italiani, stranieri ed apolidi che abbiano problemi la cui soluzione esiga un intervento coordinato in più paesi, costituisce altresì un punto di riferimento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Nell'osservare che il disegno di legge prevede un finanziamento di 1.500 milioni per l'anno 1992 a favore di tale istituto, il relatore avanza talune perplessità in ordine alla congruità di tale finanziamento ed all'effettivo svolgimento dei compiti che risultano ad esso assegnati.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI si unisce alle perplessità del relatore, reputando opportuno chiarire la finalità dei finanziamenti assegnati all'ente.

La Sottocommissione conviene dunque di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, onde consentire l'intervento del rappresentante del Governo per i chiarimenti richiesti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RUFFINO, la Sottocommissione delibera di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (832)

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore RUFFINO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

(Parere alla 6ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

La senatrice BARBIERI fa presente la delicatezza del provvedimento, chiedendo che il relativo esame si svolga in Commissione plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (801)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il senatore RUFFINO illustra brevemente il contenuto del decretolegge n. 455, che reitera precedenti analoghi provvedimenti. In
particolare si sofferma sul comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui
prevede che, nel caso in cui un immobile acquistato con le agevolazioni
previste da precedenti provvedimenti (imposta di registro nella misura
del 4 per cento, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero
imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, e imposta
comunale sull'incremento di valore ridotta al 50 per cento) sia ceduto
volontariamente a titolo oneroso o gratuito prima che siano decorsi 5
anni dalla data di registrazione dell'atto le imposte sopracitate siano
dovute nella misura ordinaria, aumentata del 30 per cento. Tale
disposizione però non si applica qualora il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni,
ne acquisti un altro da adibire a propria abitazione principale.

Dopo un breve intervento del presidente SAPORITO (reputa opportuna un'applicazione più restrittiva di tali disposizioni, evitando che i benefici ivi previsti possano essere ottenuti in modo truffaldino), la Sottocommissione dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra brevemente i contenuti del provvedimento. In particolare, richiama l'attenzione sull'articolo 3, che istituisce il Comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo e stabilisce, al comma 3, che l'accertamento eseguito dal personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali, dubitando della legittimità costituzionale di tale ultima norma.

Si apre il dibattito.

Secondo il senatore RUFFINO la disposizione di cui al citato comma 3 rappresenta un primo timido tentativo per superare una logica di «compartimenti stagni» sovente riscontrabile all'interno della pubblica amministrazione.

Conviene con tali considerazioni la senatrice BARBIERI.

Si dà quindi mandato al Relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (788)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra il provvedimento, che dispone, tra l'altro, la proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno fino al 30 novembre 1992.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori RUFFINO e D'ALESSANDRO PRISCO, si dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore RUFFINO illustra il provvedimento, che dà corso ad una modifica nell'iter di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi in cui la rilevanza sociale delle crisi aziendali sia accertabile attraverso il numero di posti di lavoro minacciati dalla cessazione di attività produttive, e cioè quando tale numero risulti superiore a 500 lavoratori. Pur non ritenendo il provvedimento censurabile per motivi di costituzionalità, il relatore reputa comunque singolare che esso non risulti corredato dalla relazione tecnica richiesta dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, in quanto non recherebbe oneri finanziari a carico dello Stato: egli dubita infattì di tale presupposto.

Senza dibattito, la Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 11.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Venerdì 11 dicembre 1992, ore 11

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia - San Sebastian il 26 maggio 1989 (656).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738).
- Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734).

BILANCIO (5a)

Venerdì 11 dicembre 1992, ore 9,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge e connessi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769).

- Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778) (Parere su testo ed emendamenti).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787) (Parere su testo ed emendamenti).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (801) (Parere su testo ed emendamenti).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi urgenti in materia di occupazione (833).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (832).
- Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia - San Sebastian il 26 maggio 1989 (656) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738).

II. Emendamenti al disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Venerdì 11 dicembre 1992, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Programma di riordino dell'IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Venerdì 11 dicembre 1992, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria.